
8. ELEMENTI COMUNI A PIÙ INTERVENTI

In esito a quanto concordato a livello nazionale, gli interventi del CSR per la Campania presentano alcuni elementi comuni coerenti con quanto definito nell'ambito del PSP. Per le parti comuni applicabili a livello regionale non espressamente indicati nel presente paragrafo si fa rinvio a quanto stabilito nel Programma nazionale.

I principali elementi comuni riguardano:

I. Attività agricola

L'attività agricola è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

a) Definizione di produzione

La produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

b) Manutenzione della superficie agricola

Seminativo

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

Colture permanenti

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

Prati permanenti

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo ove la copertura vegetale coltivata o spontanea risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere svolta ad anni alterni.

II. Superficie agricola

La superficie agricola è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. In linea con il Reg 2021/2115, si riportano le seguenti definizioni "quadro":

a) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

c) "prato permanente" e "pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente i tipi di terreno seguenti:

i) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

ii) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Gli elementi dei sistemi agroforestali e i termini "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" sono specificati ulteriormente nel PSP, come di seguito indicato.

a) Elementi dei sistemi agroforestali

Seminativo

I sistemi agroforestali comprendono l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, con l'eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande, miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale questi devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dagli alberi. Questi sistemi, cancellati nel recente passato dalla meccanizzazione e dalla monocoltura, sono stati riscoperti nei contesti produttivi moderni per gli innegabili vantaggi che offrono alle aziende agricole e all'ambiente, in termini paesaggistici, di incrementi produttivi sinergici, diversificazione colturale, miglioramento del microclima,

aumento della biodiversità, controllo della lisciviazione dei nutrienti e dell'erosione con il miglioramento della regimazione idraulica e della qualità delle acque, miglioramento delle altre risorse naturali, con particolare riferimento agli habitat per la vita selvatica, stoccaggio del carbonio, ecc. I Sistemi agroforestali in Italia grazie alla importante disponibilità di radiazione luminosa e alle favorevoli condizioni climatiche, presentano una notevole varietà di sistemi e combinazioni tra specie arboree e colture agrarie. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

- i sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, in consociazione a seminativi o a colture foraggere, consentendo lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella e fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi;
- i sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni in siepi, barriere frangivento o fasce alberate svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le superfici agricole, fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola (sia all'interno sia sui bordi della parcella) o adiacenti alla parcella agricola.

Colture permanenti

I sistemi agroforestali comprendono l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate alle colture permanenti, con l'eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande, miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici. Si tratta di sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivati in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale. Sono compresi anche sistemi lineari, in cui le siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola.

Prati permanenti

Comprende l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai prati permanenti, con l'eventuale presenza della componente animale, sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo prodotti legnosi o non legnosi accanto a prodotti agricoli e zootecnici. I sistemi agroforestali sui prati permanenti consistono in:

- sistemi silvopastorali in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari, o sparsi con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati) ferma restando la necessità di

garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale.

- sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola stessa.

b) Seminativi

Altre osservazioni riguardanti la definizione di seminativo

I seminativi lasciati a riposo non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo diventano prati permanenti.

c) Colture permanenti

Definizione di vivai

Vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:

- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
- vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
- vivai ornamentali,
- vivai forestali pubblici e commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda.
- vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

Bosco ceduo a rotazione rapida

Le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani (ai sensi del DM 7 giugno 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, come modificato dal DM 26 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2019, n. 245), con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. Si tratta di specie pollonifere adatte alla ceduazione a ciclo breve, ammissibili salvo che non siano incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive sottoposte alle disposizioni del regolamento (UE) 1143/2014.

d) Prati permanenti

Erba e altre piante erbacee da foraggio

Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

Pratiche tradizionali di pascolamento (PLT)

Terreno pascolato e accessibile che rientra nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti l'erba e altre piante erbacee da foraggio, ma i terreni siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree. I territori interessati sono quelli nei quali, per ragioni pedoclimatiche, le superfici di prati e pascoli permanenti, caratterizzati da copertura prevalentemente erbosa, sono scarse e poco produttive. Si tratta di superfici con copertura erbosa non prevalente o in alcuni periodi dell'anno del tutto assente, in cui la produzione foraggera è assicurata da arbusti o da alberi e il pascolo è storicamente ed effettivamente praticato da specie e razze di bestiame adatte al pascolamento tradizionale di foraggere non erbacee: in tali condizioni, le specie arbustive e/o arboree costituiscono un'importante risorsa per l'alimentazione del bestiame e, in alcune stagioni, rappresentano l'unica risorsa foraggera disponibile. Le PLT si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati ovvero le formazioni agropastorali, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni territoriali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi semibradi o bradi. Le PLT, oltre a costituire luogo di ricovero e fonte di elevato valore alimentare per tali allevamenti estensivi, semibradi o bradi, hanno un valore ecologico primario in talune regioni, per la loro capacità di proteggere il suolo e sequestrare il carbonio, riducendo l'erosione e la desertificazione da un lato e l'effetto serra dall'altro; hanno altresì un valore ecologico- naturalistico, ospitando spesso specie vegetali e animali a rischio estinzione, nonché un valore paesaggistico, in quanto connotano in modo sostanziale il territorio che occupano, influenzando la percezione che del territorio ha la società. Su tali superfici non può essere esercitata nessuna altra attività agricola, sia di produzione che di mantenimento, diversa dal pascolamento e la densità di 0,2 UBA/ettaro/anno è quella minima necessaria a mantenere queste superfici in buone condizioni agronomiche e ambientali, quindi, accessibili agli animali, idonee al pascolamento e atte a prevenire gli incendi, evitando che il fuoco si propaghi dal suolo alle chiome degli alberi e assicurando così la tutela idrogeologica degli stessi territori. Nessun vincolo di produzione in termini di incrementi ponderali del bestiame al pascolo, di latte, o altro è posto a carico degli agricoltori che intendono utilizzare queste superfici.

Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Categoria	Età	Coefficiente
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
Bovini	da 6 mesi a 2 anni	0,6
Bovini	oltre 2 anni	1,0
Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini	oltre 12 mesi	0,15

Altre definizioni riguardanti i prati permanenti

Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

- l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
- l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
- il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- il trenta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al settanta per cento.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentano lo sfalcio, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo che assicurino un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche

III. Altre definizioni usate nel PSP

Bosco

Il Bosco è definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento, e le superfici definite dalla Regione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, nonché le superfici assimilate al bosco ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 34/2018.

IV. Agricoltore in attività

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- i. agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.
- ii. iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa

individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

- iii. iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
- iv. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

V. Giovane agricoltore

a) Limite massimo di età

Limite: 40 anni (41 anni non compiuti).

Condizioni per essere "capo dell'azienda"

Il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è *ipso facto* capo azienda. Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

- 1) detiene una quota rilevante del capitale;
- 2) partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
- 3) provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:

➤ SOCIETÀ DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno "personalità giuridica": non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

(a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese

(visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

(b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

➤ **SOCIETÀ' DI CAPITALI**

Hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

(a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

(b) La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

(c) La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

➤ **SOCIETÀ' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)**

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

- Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Requisiti di formazione e/o competenze

Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

VI. Nuovo agricoltore

Condizioni per essere "capo dell'azienda" per la prima volta

Nuovo agricoltore, diverso dal giovane agricoltore, di età compresa tra 41 anni e 60 anni nell'anno della presentazione della domanda di aiuto che si insedia, o si è insediato nei due anni precedenti per la prima volta in un'azienda agricola, è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il nuovo agricoltore è *ipso facto* capo azienda. Nel caso di società, il nuovo agricoltore esercita il controllo effettivo se:

- 1) detiene una quota rilevante del capitale;

- 2) partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
- 3) provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo gli stessi criteri riportati al punto precedente.

Requisiti di formazione e/o competenze

Il nuovo agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

VII. Aree rurali

In esito alla metodologia di aree rurali previste nel PSP nazionale e in continuità con la precedente programmazione, gli interventi del CSR per la Campania sono attuati nelle aree rurali della regione definite come:

- A. Poli urbani;**
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;**
- C. Aree rurali intermedie;**
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.**

Poli urbani - Area A

In questa area ricadono 96 comuni della Campania per un totale di 1.154,88 km² pari all'8,5% del territorio regionale. Nei poli urbani ricadono i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Benevento, alcuni comuni dell'area vesuviana, dell'area a Nord di Napoli e della cintura periurbana di Caserta.

Aree rurali ad agricoltura intensiva - Area B

In questa area ricadono 42 comuni della Campania per un totale di 1.334,13 km² pari al 9,76% del territorio regionale. Nelle Aree rurali ad agricoltura intensiva ricadono i comuni della Piana del Sele (Sa) e della Piana del Volturno (Ce), quelli della Piana Campana, dell'Agro Acerrano Nolano e Dell'agro Nocerino - Sarnese, che rappresentano le aree a maggiore intensità agricola ed alcune aree ad agricoltura intensiva del Basso Garigliano, caratterizzate dalla dominante presenza di ordinamenti agricoli specializzati, in special modo frutticoli.

Aree rurali intermedie – Area C

In questa area ricadono 209 comuni della Campania per un totale di 3.809,15 km² pari al 27,86% del territorio regionale. Le Aree rurali intermedie sono caratterizzate da una struttura del settore agricolo di tipo misto, con un ampio paniere di produzioni, molto spesso oggetto di riconoscimento comunitario o nazionale, associata ad una forte vocazione turistica. In tale area ricadono la maggior parte della fascia collinare della Campania, la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e le isole, il cono del Vesuvio, la costiera cilentana, nonché il comune di Benevento, in considerazione dell'elevato rapporto tra le superfici agroforestali rispetto al totale.

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo - Area D

In questa area ricadono 203 comuni della Campania per un totale di 7.255,06 km² pari al 53,07% del territorio regionale. Le Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo sono caratterizzate da debolezza demografica, agricoltura essenzialmente di tipo estensivo, scarso grado di infrastrutturazione, presenza diffusa di porzioni del territorio a forte valenza paesaggistico - naturalistica con spiccata biodiversità. In tale area ricadono la maggior parte dei comuni montani della Campania.

L'elenco dei Comuni della Regione Campania e dei fogli di mappa interessati è riportato nell'allegato "Zonizzazione" al presente documento.

VIII. Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici

Nel caso specifico della Campania, si mantiene l'individuazione delle differenti zone già applicata nella precedente programmazione.

Il territorio regionale è riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 e si articola in:

1. Zone montane

Le zone montane, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti;

2. Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3), le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III del reg. UE 1305/2013 al valore soglia indicato.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (DM) n. 6277 del 08/06/2020, è stata adottata la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle aree montane, in applicazione

dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed i relativi elenchi.

3. *Zone soggette a vincoli specifici*

Le zone soggette a vincoli specifici diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dell'intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali.

L'elenco dei Comuni della Regione Campania e dei fogli di mappa interessati è riportato nell'allegato "Zonizzazione" al presente documento.

Aree Interne

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta una politica nazionale di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese.

L'Accordo di partenariato della politica di coesione 2021-2027 sostiene la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attraverso i fondi FESR e FSE+, mentre il FEASR e al FEAMPA forniscono un sostegno complementare.

Le 4 aree erano già state individuate per il periodo di programmazione 2014-2022:

- Area 1 – Cilento Interno;
- Area 2 – Vallo di Diano;
- Area 3 – Alta Irpinia;
- Area 4 – Tammaro Titerno.

IX. Altri elementi comuni per gli interventi ad investimento e altri interventi non a superficie

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di interventi di cui Capitolo 8 del presente documento.

a) Ammissibilità delle spese

Principi generali

Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'investimento stesso;
- congrue rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- o alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP;
- o alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- o alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione Leader.

Ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021)

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno del presente programma le seguenti categorie di spesa:

- a. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusa la messa in opera;
- c. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
- d. i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Relativamente alle spese sopra indicate nei rispettivi avvisi pubblici potranno essere definite condizioni specifiche per l'ammissibilità delle spese.

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

Ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (artt. 77 e 78 e parzialmente articolo 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

- spese di funzionamento;
- spese di personale;
- spese di formazione e consulenza;
- spese di pubbliche relazioni;
- spese finanziarie;
- spese di rete.

Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del CSR.

Se gli stessi fanno parte di un intervento di investimento possono essere finanziati nell'intervento stesso. Se tali piani invece non fanno parte di un investimento possono essere finanziati sempre attraverso i medesimi interventi di investimento come operazioni a sé stanti oppure possono trovare finanziamento nell'ambito degli interventi legati al tipo di intervento "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

- i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- valore dei contributi deve essere valutato e verificato da un soggetto indipendente;
- il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo

dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.

- non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili.
- il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Specifiche condizioni o limitazioni sull'applicabilità dei contributi in natura sono stabilite negli avvisi pubblici attuativi dell'intervento in questione.

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario e non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

b) Elenco degli investimenti non ammissibili

Nell'ambito degli interventi del CSR per la Campania in generale non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- (a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- (b) acquisto di diritti all'aiuto;
- (c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- (d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- (e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- (f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- (g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- (h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- (i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui al capitolo 8 del presente documento;
- (j) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento.

Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti sono indicate nelle singole schede di intervento di cui al Capitolo 8 del presente documento.

c) Altri obblighi connessi alle operazioni di investimento

Gli investimenti rispettano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia una valutazione di impatto ambientale degli stessi. Pertanto l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore istituiscono un sistema di controllo per verificare tale rispetto nell'ambito degli "altri obblighi" a cui sono sottoposte le operazioni realizzate attraverso il presente Piano.

d) Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- i. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del PSP e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea.
- ii. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.
- iii. tuttavia, nei casi di cui al punto precedente non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

e) Anticipi per gli interventi di investimento e cooperazione

La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.

L'erogazione di un anticipo ai beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

X. Altri elementi comuni per gli interventi a superficie e a capo

Principi generali

Agli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante si applicano le seguenti disposizioni comuni.

In ogni caso i relativi bandi, ove ritenuto necessario dall'AdG regionale, possono porre limiti più restrittivi a quanto definito nel seguente paragrafo.

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari (1° gennaio / 31 dicembre), fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano in una data interannuale possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sugli interventi della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è ridotto in funzione del periodo per il quale sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione nella misura indicata dai bandi.

Riduzione superficie sotto impegno (SOI)

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno nel caso di interventi pluriennali, si applicano le seguenti condizioni:

- - mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Nel caso specifico della SRA 14 – ACA 14 è consentita una riduzione maggiore;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - o le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore
 - o le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti regole:

- l'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è possibile, secondo le modalità stabilite nei bandi.

Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione degli impegni

Le disposizioni attuative degli Interventi possono stabilire le condizioni per l'eventuale Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione degli impegni.

Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di ACA

Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di ACA		Appezzamenti fissi	Appezzamenti variabili
SRA001	ACA 1 - Produzione integrata	x	
SRA002	ACA 2 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua		x
SRA003	ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	x	x
SRA014	ACA 14 - Allevamento razze animali autoctone nazionali rischio estinzione/erosione genetica		n.a
SRA018	ACA 18 - Impegni per l'apicoltura		n.a
SRA024	ACA 24 - Pratiche agricoltura precisione	x	
SRA025	ACA 25 - Tutela paesaggi storici	x	
SRA028	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	x	
SRA029	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	x	x(*)
SRA030	Benessere animale		n.a

(*) SRA29: Sono ammessi appezzamenti variabili limitatamente a prati e pascoli di montagna a condizione che la permutazione delle superfici avvenga entro il terzo anno di impegno, per cui le nuove superfici dovranno restare sotto impegno per almeno due annualità.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) /disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. La cessione parziale o totale dell'azienda con subentro negli impegni (cambio beneficiario) è ammessa previa istruttoria. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale (quando l'impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,003

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi del medesimo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

XI. Disposizioni comuni in materia di aiuti di stato

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

XII. Demarcazioni e complementarietà

Il Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce obiettivi strategici per FESR, FSE+, FEAMPA, Fondo di Coesione e JTF23, che sono collegati agli obiettivi della PAC, presentando aree di sovrapposizione nell'ambito rurale. [13:36] Vinci, Bruno

Pertanto, nell'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027 sono stati definiti obiettivi di policy coerenti con gli obiettivi specifici della PAC e, in particolare il FEASR, per le materie di competenza e nel rispetto delle proprie regole, opererà in maniera coordinata ed integrata con il FESR, il FSE Plus e il FEAMPA.

Si devono inoltre considerare le complementarietà della PAC con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il suo fondo complementare, nonché con gli interventi attivati dallo Stato italiano con proprie norme.

Relazioni con il FESR e FSE+

L'Accordo di Partenariato ha evidenziato gli spazi di complementarietà tra i Fondi FEASR, FESR e FSE.

La programmazione FESR e FSE+, a livello regionale è già in fase operativa, sebbene non abbia avuto modo di svilupparsi in sinergia e confronto diretto con il FEASR a causa dello

sfasamento temporale, e ha seguito una linea tracciata dall'Accordo di Partenariato dove già sono evidenziati gli spazi di complementarità con il FEASR.

Relativamente ad alcune tematiche specifiche in cui i differenti fondi intervengono in sinergia, di seguito ne vengono evidenziate alcune a titolo esemplificativo.

In tema di *ricerca e innovazione*, per esempio, il FEASR agisce per la promozione e il trasferimento della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali anche attraverso il collaudo dell'innovazione e azioni pilota, mentre il Fondo FESR concorre tramite interventi diretti al sostegno delle singole imprese agevolando lo svolgimento di attività di ricerca collaborativa.

In materia di *occupazione, giovani e donne* il FESR agisce tramite interventi trasversali creando opportunità per imprese che offrano posti di lavoro, mentre il Fondo FSE+ attua interventi di formazione permanente e continua sulla occupabilità delle donne e dei giovani. Della stessa linea il Fondo FEASR che agisce con operazioni volte alla creazione di imprese condotte da giovani e canali di priorità per le donne in qualità di imprenditrici agricole.

In tema di *Competitività PMI* il FEASR concentra le risorse sulle imprese agricole e anche forestali e, a determinate condizioni, in campo agroalimentare. Inoltre, può concorrere alla creazione di altre piccole attività extragricole anche attraverso la strategia LEADER. Il fondo FESR può agire sulle PMI non agricole anche in territorio rurale a condizioni diversificate rispetto a FEASR.

Il tema dell'uso razionale dell'acqua (*acque irrigue*) attiene al FEASR con interventi sull'agricoltura di precisione ma può comprendere spazi di complementarità con FESR inerenti alla qualità delle infrastrutture e il corretto riutilizzo dei reflui opportunamente trattati.

Inoltre i fondi concorrono in coordinamento alla SNAI, mentre la strategia LEADER è attuata con il solo contributo del FEASR, sebbene a sua volta in sinergia con la SNAI.

Come evidenziato nel PSP 2023-2027, fondamentale è infatti il coordinamento con Strategia Nazionale Aree Interne che interviene in territori con forti caratteristiche di ruralità sulla base di un approccio integrato di sviluppo locale e con l'obiettivo di rafforzamento dei servizi essenziali, contribuendo quindi ai processi di miglioramento della qualità della vita, di occupazione e reddito nelle aree rurali.

Il FEASR potrà contribuire alla SNAI attraverso:

- l'intervento "Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages SRG07" per incentivare nei territori selezionati l'innovazione e la cooperazione territoriale, intervenendo in via prioritaria sull'agricoltura e sull'agroalimentare, con la finalità da un lato di sostenere un modello di agricoltura e zootecnia di piccola scala, e dall'altro contribuire al rafforzamento delle filiere agroalimentari, forestali e non food secondo la logica di trattenere sul territorio il valore aggiunto prodotto e migliorare la posizione dei produttori primari dentro le singole filiere;
- le misure per i servizi e la qualità della vita, l'inclusione sociale e il turismo rurale da finanziare sui territori in maniera complementare agli altri Fondi;
- sviluppando le sinergie tra LEADER e SNAI, sia in fase di costruzione delle strategie territoriali che veda la partecipazione attiva degli attori locali, dei gruppi di azione locale e l'integrazione degli interventi in funzione dei fabbisogni che scaturiscono dal territorio.
- accompagnando i processi deliberativi e alla progettazione sui temi agricoli, attraverso la Rete Rurale Nazionale o altri strumenti del sistema della conoscenza.

Relazione con il PNRR e altri fondi nazionali

Parallelamente alla definizione del PSP, sono stati definiti gli interventi del PNRR e del Fondo Complementare al PNRR che prevedono diversi interventi a favore del settore agroalimentare. Tali interventi rispondono pienamente alla strategia proposta per la PAC 23-27 e in generale sono stati concepiti in una logica di demarcazione che rimanda al PNRR azioni di sistema volte al mantenimento della competitività del settore agroalimentare italiano messo a dura prova dall'emergenza Covid-19 e, nello stesso tempo tese ad incentivare modelli di sviluppo innovativi rispondenti alla strategia del Green Deal.

Gli interventi proposti dal PNRR e dal Fondo complementare, riguardano:

- Azioni di sistema volte a sostenere la competitività del sistema agroalimentare: interventi a favore della logistica;
- Interventi previsti dalla misura Innovazione e meccanizzazione che mira a sostenere lo sviluppo dell'agricoltura di precisione;
- Interventi sulla risorsa idrica (Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche);
- Azioni per lo sviluppo delle imprese della filiera agroalimentare: Contratti di filiera e di distretto del Fondo complementare al PNRR, che contribuiscono anche al miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore;
- Interventi per le energie da fonti alternative: Parco Agrisolare, Sviluppo dell'agrovoltaico e Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare;
- Interventi per favorire l'attrattività dei Borghi rurali;
- Interventi finalizzati al completamento dell'infrastrutturazione BUL nelle aree rurali.

Con specifico riferimento alle Strategie legate alla Banda Ultra Larga nelle aree rurali, il CSR non prevede sostegno o interventi specifici, in quanto assicurati dall'Investimento 3, Missione 1, Componente 2 del PNRR.

9. INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE PROGRAMMATI (SCHEDE INTERVENTO)

Di seguito, per ciascuna scheda di intervento descritta nel PSP nella sezione 5.3 “*Interventi di sviluppo rurale*”, si riporta una sintesi delle informazioni principali con l’indicazione delle scelte della Regione Campania.

Per tutte le altre informazioni si fa riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 -CCI 2023IT06AFSP001 approvato con Decisione n. C (2022) 8645 *final* del 02/12/2022

1.32 SRA01 - ACA 1 - produzione integrata

Codice intervento (SM)	SRA01
Nome intervento	ACA 1 - produzione integrata
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	78.765.384,96
FEASR	39.776.519,40
Azioni previste	Non sono previste azioni
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici

R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)

R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)

R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici

R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti

R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). L'adesione al nuovo sistema SQNPI può essere presentata dal 01 gennaio al 15 maggio. I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all'esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa. Inoltre, tale intervento è realizzato in conformità alla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 2014/40/UE, in particolare l'articolo 13, nei casi in cui le foglie di tabacco/altre parti delle piante di tabacco provenienti da tale produzione siano destinate alla produzione di tabacco/prodotti del tabacco.

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture. Relativamente alla gestione del suolo, le linee guida nazionali prevedono per le colture erbacee la pratica dell'avvicendamento colturale, nonché, in funzione della pendenza degli appezzamenti, limitazioni nella profondità e nel tipo di lavorazione del terreno. Inoltre, le linee guida nazionali stabiliscono per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila. Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo perché evitano la formazione di strati compatti sotto-superficiali, potenziali superfici di scivolamento, su cui si innestano, soprattutto in terreni declivi, movimenti e cedimenti del terreno soprastante; inoltre, diminuendo l'esposizione degli strati di terreno agli agenti atmosferici, riducono i processi di mineralizzazione della sostanza organica (ossidazione) e quindi la trasformazione del carbonio organico nel suolo in anidride carbonica. L'inerbimento dell'interfila nelle coltivazioni arboree favorisce un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e riduce il rischio di erosione perché diminuisce l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell'acqua, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli e la biodiversità e per ridurre lo sviluppo di infestanti e l'insorgenza dei patogeni, salvaguardando/migliorando la qualità delle produzioni. Inoltre, l'aumento della diversità colturale migliora la resilienza delle aziende agricole agli eventi climatici come la siccità. Le disposizioni sulla fertilizzazione delle colture prevedono la definizione, all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente, per coltura o ciclo colturale, in base anche ai risultati di analisi chimico-fisiche del terreno. La conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri indicati nei DPI, unitamente alla gestione delle successioni colturali, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input di fertilizzanti, riducendone il potenziale inquinante delle acque superficiali e sotterranee.

Le disposizioni sull'irrigazione prevedono la registrazione dei dati pluviometrici, degli interventi irrigui e dei volumi di adacquamento al fine di consentire il monitoraggio e l'uso razionale della risorsa idrica.

Le disposizioni su difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti stabiliscono le modalità di effettuazione dei monitoraggi delle fitopatie e di applicazione delle strategie di difesa e controllo delle infestanti, in relazione a ogni coltura, fase fenologica e avversità, in una logica di riduzione del rischio, insito nell'eventuale uso dei prodotti fitosanitari, a carico della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

La regolazione strumentale delle macchine irroratrici oltre a garantire una maggiore efficienza delle stesse, crea la premessa necessaria per adottare tecniche di precisione, volte a ridurre le quantità di prodotti fitosanitari (PF) impiegate, in linea con lo spirito dell'articolo 43, comma 7 quater della legge 120/2020, che con circostanziata deroga per il SQNPI, consente di rendere lecito il risparmio delle quantità di PF impiegati, che si consegue mediante l'impiego di macchine a recupero o di dispositivi tarati per la localizzazione del trattamento sulla reale superficie fogliare, anche quando la quantità di PF per unità di superficie dovesse scendere sotto al limite minimo previsto dall'etichetta.

La produzione integrata prevede anche disposizioni relative alla scelta del materiale di moltiplicazione, che assicurano la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE (es. PAF regionali).

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

- L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
- La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento è cumulabile con:

- SRA02,
- SRA03,
- SRA24,
- SRA25.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l'intervento SRA01 dello sviluppo rurale, qualora consentito dalla AdG regionale, a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, nelle fasi di istruttoria, di pagamento e di controllo ex-post.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, l'Adg regionale può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

L'intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

- **P01** Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;
- **P02** Aree caratterizzate da criticità ambientali;
- **P03** Entità della superficie soggetta a impegno (SOI);

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati
C02	Enti pubblici gestori di aziende agricole
C03	Altri gestori del territorio

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C04	Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata
C05	Le superfici eleggibili di tutto il territorio regionale devono essere individuate in SQNPI

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

- Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri (oppure idonei sistemi alternativi definiti dall'AdG Regionale); per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

- Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

- Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

- Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

- Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità

- Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

- Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- ·colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;

- ·colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria “Qualità CE” e presenza di “passaporto delle piante” per le sementi categoria certificata CE;
- ·nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato; presenza di “passaporto delle piante”.

I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali.

I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalla Regione.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 “Produzione biologica” o di altri interventi agro climatico ambientali più impegnativi dal punto di vista ambientale, secondo quanto definito dall'AdG Regionale.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
GAEC06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee
SMR01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
SMR02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
SMR08	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;

Codice	Descrizione
	articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

- Requisiti Minimi Fertilizzazioni RM Fert
- Requisiti Minimi Fitofarmaci RM Fit

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Sezione SIGC

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali *

€/ettaro/anno							
FORAGGERE	SEMINATIVI	INDUSTRIALI	ORTIVE	OLIVO	VITE	FRUTTIFERI	FRUTTA A GUSCIO
150	171	208	427	355	654	509	215

**importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA02, SRA03, SRA24 e SRA25 il premio previsto per l'SRA01 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione.

Degressività

L'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare, come di seguito definito.

Degressività – Quota del sostegno coperta - Soglie %		
Fino a 40.000 € /anno	Da 40.001 a 60.000 €/anno	Oltre 60.000 €/anno
100%	75%	60%

1.33 SRA02 - ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

Codice intervento (SM)	SRA02
Nome intervento	ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	10.000.000,00 €
FEASR	5.050.000,00 €
Azioni previste	Non sono previste azioni
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'equilibrio idrico

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che adottano volontariamente impegni collegati all'adozione di sistemi per la definizione di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera, che elaborano un volume di adacquata idoneo per il corretto sviluppo della coltura, al fine di determinare, per ciascun intervento irriguo, i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e all'andamento climatico stagionale.

L'intervento si pone l'obiettivo di un efficiente utilizzo della risorsa idrica mediante l'adozione di sistemi esperti, che promuovono l'ottimizzazione della pratica irrigua sulla base dell'effettivo fabbisogno delle colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione temporale degli interventi irrigui. L'intervento contribuisce alla salvaguardia delle risorse idriche tramite la promozione di pratiche virtuose in termini di ottimizzazione del loro impiego. In tale contesto, assume particolare importanza l'utilizzo di piattaforme territoriali dedicate, anche correlate con le informazioni e le dotazioni irrigue gestite dai Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti per ambito. Il documento "Metodologia di stima dei volumi irrigui", approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016 e che fa seguito al DM Mipaaf 31 luglio 2015, riporta un elenco di significativo, benché non esaustivo, dei sistemi utilizzati a livello nazionale.

Gli impegni, volti a favorire l'uso irriguo della risorsa idrica più efficace (rispetto ai fabbisogni colturali) e più efficiente (in termini di razionale uso delle risorse idriche disponibili), vanno oltre la pratica ordinaria diffusa in ambito agricolo. Secondo la pratica ordinaria, infatti, gli interventi di irrigazione non vengono effettuati sulla base di un bilancio idrico che tiene conto del tipo di coltura, capacità di campo, tipo di terreno, andamento meteorologico e stagionale, ecc. Di norma l'irrigazione si basa infatti su valutazioni empiriche delle esigenze idriche delle colture e sulla disponibilità di acqua per l'irrigazione.

Questi sistemi esperti consentono di ottimizzare l'impiego della risorsa idrica ottenendo significative riduzioni degli utilizzi (BIO Intelligence Service (2012), Water saving potential in agriculture in Europe: findings from the existing studies and application to case studies, Final report prepared for. European Commission DG ENV). La portata di tale riduzione dipende dalle condizioni meteo-climatiche dei territori interessati e dal grado di efficienza di partenza. Ad esempio, le stime hanno indicato che l'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni di irrigazione in tempo reale, in alcune **Regioni**, ha comportato un risparmio di 350 milioni di m3 nel 2017 (OECD/FAO, Rafforzare la Resilienza Dell'agricoltura Alle Calamità Legate a Rischi Naturali: Approfondimenti da studi di caso nazionali, OECD Publishing, 2021).

L'intervento contribuisce pertanto all'Obiettivo specifico 5 promuovendo l'ottimizzazione gestionale dei volumi irrigui disponibili, e inoltre, contribuisce all'Obiettivo specifico 4, in quanto promuove un ruolo attivo degli agricoltori nell'adattamento ai cambiamenti climatici proporzionando le pratiche irrigue (volumi ed epoche di adacquamento) all'effettivo andamento meteorologico e alla variabilità connessa ai cambiamenti climatici.

L'intervento è coerente con le azioni per l'agricoltura previste dal Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzate a stimolare e rafforzare i metodi e le pratiche funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche e a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle aziende agricole, rendendole meno vulnerabili agli eventi meteorologici estremi che attualmente caratterizzano il clima.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento è cumulabile con i seguenti interventi.

- SRA01
- SRA25
- SRA29

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, l'Adg regionale potrà promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA02 anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, possono considerare prioritari:

- **P01** Colture con maggior fabbisogno idrico;
- **P02** Aree caratterizzate da criticità ambientali;
- **P03** Aree ad agricoltura intensiva;
- **P04** Modalità di gestione dell'irrigazione;

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati
C02	Enti pubblici gestori di aziende agricole

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C03	coltivare una superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per le ortive e di 0,20 ha di SAU per le floricole, vite e limone. Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda.

Codice	Descrizione
C04	Tutte le colture irrigue sono ammissibili
C05	È esclusa l'adozione di sistemi irrigui a bassa efficienza, quali lo scorrimento e l'infiltrazione laterale da solchi

Impegni previsti (Intervento SIGC)

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno sulle superfici dichiarate nella domanda di sostegno.

In funzione dell'ordinamento e della rotazione colturale, negli anni, i terreni ad impegno possono variare.

Codice	Descrizione
I01	Modalità di attingimento irriguo solo da rete superficiale
I02	Assicurare che gli appezzamenti ad impegno siano dotati di impianti di irrigazione per asperzione o, entro l'inizio della stagione irrigua, per microirrigazione (superficiale o sub-irrigazione);
I03	Avvalersi di contatore aziendale tale da valutare i volumi distribuiti sulle superfici oggetto d'impegno installato sull'opera di presa (in caso di approvvigionamento autonomo) o punto di presa dalla rete di distribuzione dell'acqua irrigua (nel caso di adesione al servizio idrico di irrigazione collettiva consortile);
I04	Iscriversi, entro l'inizio della stagione irrigua di ciascun anno di impegno, al sistema web di assistenza all'irrigazione - Piano di Irrigazione Regione Campania - che prevede l'indicazione dei volumi irrigui da somministrare a ciascun appezzamento identificato dall'utente
I05	Irrigare gli appezzamenti ad impegno, senza superare il valore proposto dal consiglio irriguo reso disponibile dal sistema web di assistenza all'irrigazione;
I06	Presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti;
I07	Inserire e validare per ogni appezzamento nel registro elaborato dal sistema web di assistenza all'irrigazione: -la data di semina/trapianto e la data di raccolta per ciascuna coltura per ciascun appezzamento soggetto ad impegno irriguo; -gli interventi irrigui eseguiti, man mano che sono effettuati nell'arco della stagione;
I08	Conservare in formato cartaceo/digitale una copia del registro elaborato con il sistema web di assistenza all'irrigazione per ogni anno di impegno;
I09	Attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri;

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti:

Codice	Descrizione
SMR01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
CGO1	Possesso di autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione

Tutti gli impegni dell'intervento vanno oltre il CGO1, in quanto oltre al titolo autorizzativo è richiesto il rispetto delle indicazioni fornite dai sistemi esperti, prevedendo quindi buone pratiche che assicurano la gestione sostenibile della risorsa idrica. La normativa di base in materia di gestione della risorsa idrica, infatti, non richiede il ricorso a sistemi esperti per l'irrigazione basati sul bilancio idrico.

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Interventi SIGC

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno risultanti dagli impegni. Sono ammissibili anche i costi di transazione.

€/ettaro/anno					
MAIS	PESCO/ALBICOCCO	SOIA	TABACCO	PATATA	POMODORO DA INDUSTRIA
340	530	219	733	482	467

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA 01, SRA25 e SRA29, il premio previsto per l'SRA02 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione

Degressività

A tali importi si applica il criterio della degressività individuato in base all'ammontare dei pagamenti, secondo le seguenti percentuali:

soglia	%
fino a 40.000 euro/anno:	100%
Da oltre 40.000 a 60.000 euro/anno:	75%
Oltre 60.000 euro/anno	60%

1.34 SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Codice intervento (SM)	SRA03
Nome intervento	ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	24.198.071,46 €
FEASR	12.220.026,09 €
Azioni previste	3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni di ammoniaca
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'equilibrio idrico

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzino il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili, contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua. In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 3.2 all'Azione 3.1.

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento è cumulabile con i seguenti interventi.

- SRA01
- SRA24
- SRA29

L'intervento è inoltre cumulabile con ECO-4, che stabilisce un avvicendamento con colture leguminose e foraggiere nonché da rinnovo, introducendo benefici agroambientali di livello superiore in termini di alternanza di una coltura sfruttante ad una miglioratrice o da rinnovo. Nel caso della cumulabilità con altri interventi e con gli ecoschemi il premio verrà decurtato degli eventuali impegni in sovrapposizione.

Nel caso di sovrapposizione con impegni della precedente programmazione il premio verrà rideterminato.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, l'Adg regionale potrà promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento SRA03 anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

A livello nazionale non sono previsti criteri di selezione specifici. La regione Campania non prevede l'applicazione di principi di selezione aggiuntivi.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati
C02	Enti pubblici gestori di aziende agricole
C03	Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri C01 e C02

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C04	L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo
C05	I beneficiari aderiscono con una superficie minima pari a 0,5 ettari
C06	Sono ammissibili le colture di cereali e le colture foraggiere

Impegni previsti (Intervento SIGC)

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

Impegno 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

Codice	Descrizione
I3.1.1	Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina
I3.1.2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
I3.1.3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui sono rimandati alle specificità regionali
I3.1.4	Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso
I3.1.5	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
I3.1.6	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione
I3.1.7	Mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento o asportazione, con l'applicazione di lavorazioni ridotte per favorire la miscelazione dei residui colturali nei primi centimetri di suolo; è ammesso il pascolo

3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage

Codice	Descrizione
I3.2.1	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza;
I3.2.2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
I3.2.3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). Mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento o asportazione, con l'applicazione di lavorazioni ridotte per favorire la

Codice	Descrizione
	miscelazione dei residui colturali nei primi centimetri di suolo; è ammesso il pascolo.
I3.2.4	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
I.3.2.5	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione

Specificità relative ad entrambe le Azioni 3.1 e 3.2

- Per entrambe le azioni è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (Le Azioni si applicano ad appezzamenti fissi)

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
GAEC06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Intervento SIGC

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le due azioni.*

Azione 3.1	Azione 3.2
euro/ettaro/anno	euro/ettaro/anno
320	238

**importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA 29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, dalla SRA01 - produzione integrata e dall'Ecoschema 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, il premio previsto per l'SRA03 azione 3.1 e azione 3.2 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione

Degressività

A tali importi si applica il criterio della degressività individuato in base all'ammontare dei pagamenti, secondo le seguenti percentuali

soglia	%
fino a 10.000 euro/anno:	100%
da 10.000 a 25.000 euro/anno:	80%
Oltre 25.000 euro/anno	60%

1.35 SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Codice intervento (SM)	SRA14
Nome intervento	ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	5.483.645,39 €
FEASR	2.769.240,92 €
Azioni previste	Non sono previste azioni
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

R.25 Percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica", prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la regione programmare una analoga misura all'interno dei loro PSR per preservare le razze animali locali a rischio di estinzione/erosione, ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori italiani esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

La regione Campania è dotata anche di propri Repertori Regionali, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale e individuati conformemente a quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento (UE) 2022/126.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

La durata degli impegni è di 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento è cumulabile con i seguenti interventi.

- SRA 30

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione dei seguenti principi di selezione.

- **P01**- la consistenza numerica delle fattrici;
- **P02**- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);
- **P03** -aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.77 "Cooperazione" del Regolamento (UE) 2021/2115, per lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione;
- **P04** - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;
- **P06** - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo ecc.);

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori Allevatori singoli o associati
C02	Altri soggetti pubblici o privati

Altri Criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C03	Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 e al Repertorio Regionale di cui al Reg.n. 6/2012
C04	I capi delle razze autoctone a rischio di estinzione/erosione allevati sul territorio campano ed iscritti nei libri genealogici

La Regione, al fine di garantire livelli sufficientemente ambiziosi dell'intervento, sulla base delle caratteristiche territoriali degli allevamenti fissa una soglia minima di 1 UBA di capi adulti per razza allevata a cui corrisponde un livello minimo di sostegno

Impegni previsti (intervento SIGC)

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Codice	Descrizione
I01	allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;
I02	Per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei capi ammessi con la domanda di aiuto del primo anno

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

Nel caso si adottino impegni connessi al mantenimento della consistenza della razza, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero di assenza di obbligo di mantenimento della consistenza della razza. In questo caso, ai fini del pagamento la baseline è da ritenersi i ricavi e i costi connessi all'allevamento delle razze convenzionali. La giustificazione del pagamento, quindi, espresso in €/UBA, è data dalla differenza di ricavi tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento).

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'allevamento di razze in via di estinzione.

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/uba) effettivamente sottoposto a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze oggetto d'impegno*.

€/UBA/anno)			
BOVINI	EQUIDI	OVICAPRINI	SUINI
310	480	320	320

**importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

1.36 SRA16 - ACA16 – Conservazione agrobiodiversità – banche del germoplasma⁸

Codice intervento (SM)	SRA16
Nome intervento	ACA16 - Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	4.117.862,89 €
FEASR	2.079.520,76 €
Azioni previste	Non sono previste azioni

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

⁸ E' stata richiesta al MASAF una modifica del titolo dell'intervento nel seguente modo: "Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli"

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento, indirizzato a sostenere attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità, prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo.

La finalità dell'intervento, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera b), è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali.

Per risorse genetiche minacciate di erosione genetica si intendono quelle per le quali vengono fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale, così come previsto dal Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45, paragrafo 4 e 5. In particolare, per la loro identificazione, le Regioni e le Province Autonome utilizzano la metodologia indicata dalle *Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario* di cui al Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012. In Italia, nella passata programmazione dello sviluppo rurale, le risorse genetiche locali a rischio di estinzione così individuate, sono state iscritte sia nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui alla Legge italiana n.194/2015, sia nei Repertori/Registri Regionali/Provinciali istituiti dalle relative leggi regionali/provinciali, sia in Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

La diversità di razze animali, varietà vegetali o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica (Regolamento (UE) 2018/848), negli ecosistemi agricoli ne costituisce infatti fondamento biologico della stabilità.

Gli agroecosistemi complessi in cui sono presenti molte specie e varietà a bassa densità sono stabili. Il contrario dei sistemi agricoli industriali con pochissime specie e varietà ad alta densità che sono molto instabili.

La strada per rendere resilienti gli ecosistemi agricoli è quella di incrementare la diversità coltivata allargandone la loro base genetica e facendola evolvere in specifici contesti.

Le attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione, nonché varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, stanno alla base della tutela della biodiversità intesa come la diversità genetica nell'ambito delle specie e tra le specie, di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione.

Le attività di recupero, caratterizzazione, conservazione ("in situ/on farm" ed "ex situ") e valorizzazione delle razze animali, delle varietà o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle comunità microbiche, locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica, sono azioni necessarie a sostenere le funzioni chiave degli agroecosistemi, la loro struttura e i processi necessari ad incrementarne la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Le risorse genetiche locali, le varietà e il materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica di interesse agricolo e alimentare, rappresentano un valore enorme sul piano della resilienza, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, delle caratteristiche chimico-nutrizionali che possono conferire qualità funzionali agli alimenti che derivano dal loro germoplasma.

La conservazione della biodiversità dipende fortemente dalla disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo. Il sostegno è quindi volto a sostenere la disponibilità e qualità genetica di materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e per differenti fini.

Per contrastare, sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità microbiche che caratterizza l'agroecosistema della filiera agroalimentare, devono essere sostenute azioni per il recupero di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche tradizionali e di trasformazione delle materie prime. E' importante quindi indirizzare gli agricoltori, gli allevatori e i trasformatori verso nuove opportunità economiche e coinvolgerli in maniera diretta sia nel recupero delle conoscenze e delle pratiche tradizionali che nei relativi programmi di selezione e gestione delle risorse genetiche locali (selezione partecipativa).

La conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche locali ivi comprese le varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, necessitano possibilmente di un'attività scientifica sistematica diretta alla genotipizzazione e alla fenotipizzazione delle risorse genetiche, anche allo scopo di individuare caratteristiche specifiche di adattamento alle diverse e mutate condizioni pedoclimatiche, e/o per particolari impieghi.

Le attività oggetto del sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura sono dettagliate nelle seguenti azioni:

a. azioni mirate:

a.1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali, del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, ed iscrizione di quelle a rischio di estinzione nei repertori/registri regionali istituiti da norme regionali e/o nella banca dati dell'Anagrafe nazionale prevista dalla legge italiana 1° dicembre 2015, n. 194 (L. 194/2015) "Disposizioni per la tutela e la

valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e dal Decreto Ministeriale di attuazione n. 1862 del 18 gennaio 2018;

a.2) conservazione “in situ/on farm” ed “ex situ” delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica;

a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni “ex situ”;

a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica;

a.5) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, tramite:

i. qualificazione dei processi e delle produzioni;

ii.certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;

iii.percorsi del cibo e dell'agrobiodiversità;

iv.optimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo (Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale;

v.individuazione e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche, chimico-nutrizionali, microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in coltivazione/allevamento/produzione; produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e riproduzione (qualità, aspetti sanitari e fitosanitari, reintroduzione in commercio);

vi.sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all'agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;

a.6) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l'Anagrafe nazionale della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche;

a.7) mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore

b. azioni concertate:

b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;

b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell'agro biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell'agro-ecologia e dell'economia circolare;

b.3) networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche - coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati.

c. azioni di accompagnamento

c.1) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori Custodi ai sensi della L. 194/2015, che attraverso l'incremento della biodiversità di razze, varietà o materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli

L'intervento poiché rivolto a sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali, contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6.

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e per azioni diverse da quelle sostenute dall'interventi SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica"

Le tipologie di azioni supportate attraverso il presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi SRA e di investimento e di scambio delle conoscenze e diffusione dell'informazione, sia allo scopo di invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di biodiversità animale/vegetale/microbica di interesse agricolo e alimentare, sia allo scopo di diffondere in modo capillare ed integrato le conoscenze e le innovazioni (attraverso formazione, innovazione e consulenza specifica) adeguate alle reali esigenze delle imprese verso una maggiore sostenibilità e resilienza delle stesse.

A tale scopo la Regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

In aggiunta il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (es. PIF, PIT, Pacchetto Giovani, ecc.).

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

- **P01** - priorità relative alle finalità specifiche dell'intervento;
- **P04** - priorità legate a determinate qualità del soggetto richiedente (soggetto scientifico, esperienza professionale necessaria, esperienza di gestione di reti di conservazione dell'agrobiodiversità, ecc.)
- **P06**- priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, prevalentemente condotti in ambito di approcci collettivi (PIF, PIT, Cooperazione, ecc.);

- **P07** - priorità legate al rischio di estinzione e di erosione genetica delle risorse genetiche animali, vegetali e microbiche;
- **P08** - priorità relative a varietà e razze iscritte o da iscrivere all' Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della L. 194/2015;
- **P09** - priorità legata a progetti di durata pluriennale;
- **P10** - priorità legata a progetti collettivi realizzati da 2 o più beneficiari riportati ai successivi criteri da C01 a C06

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
CR01	Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile
CR02	Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) ai sensi della Legge italiana 194/2015 o ai sensi delle leggi regionali/provinciali in materia <i>Si applica SOLO per le Risorse Genetiche Animali, nel caso delle Risorse Genetiche Vegetali, gli agricoltori custodi iscritti all'elenco regionale di cui al Reg 6/2012 saranno beneficiari indiretti dell'intervento in quanto saranno coinvolti dalle banche del germoplasma come fornitori di servizi</i>
CR03	Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle azioni da finanziare
CR04	Altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata
CR05	Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) ai sensi della L. 194/2015 o ai sensi delle leggi regionali/provinciali vigenti in materia;
CR06	Regione

I beneficiari sopra richiamati da CR01 a CR06 possono aderire all'intervento anche in forma associata

Impegni previsti (Intervento SIGC)

Codice	Descrizione
IM01	realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto definito con atto di concessione dell'Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa

Altri obblighi

Codice	Descrizione
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle

Codice	Descrizione
	disposizioni attuative dal regolamento delegato e della normativa nazionale in materia.
OB02	nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Categorie di spese ammissibili

	Spese ammissibili
SP04	Costruzione, acquisizione, [incluso il leasing], miglioramento di beni immobili esclusivamente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del presente intervento;
SP05	Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e per adeguamento infrastrutture dedicate alla conservazione in situ e l'utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli agroecosistemi;
SP06	Spese per conservazione "in vivo" di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica;
SP07	Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature esclusivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente intervento;
SP08	Spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all'azione finanziata comprese quelle per l'affidamento agli agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di estinzione diverse da quelle previste dall'Intervento SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" realizzate in collaborazione con le Banche del germoplasma animale;
SP09	Spese di gestione (anche in forma forfettaria come percentuale di altre spese): spese di funzionamento, di personale, di formazione, spese finanziarie, spese di rete;
SP10	Spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività specialistiche;
SP11	Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici, licenze, marchi commerciali, ecc.
SP12	Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività

	Spese ammissibili
	dell'Intervento, compreso assegni di ricerca, borse di studio, entro i limiti previsti dall'Autorità di gestione;
SP13	Spese per studi specifici su temi inerenti la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare solo se correlati al raggiungimento dell'obiettivo specifico OS6;
SP14	Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica - conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ;
SP15	Spese generali collegate alle spese SP04, SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti;
SP16	Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate come tasso forfettario entro i limiti previsti dalle Autorità di Gestione.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Nelle azioni che comportano l'allevamento di specie vegetali in campo e di animali in stalla, sia in strutture pubbliche che private, ai gestori non è richiesto il rispetto della condizionalità

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

Nelle azioni che comportano l'allevamento di specie vegetali in campo e di animali in stalla, sia in strutture pubbliche che private, premesso che ai gestori non è richiesto alcun impegno virtuoso, poiché l'azione virtuosa è proprio l'allevamento di specie che non è conveniente allevare.

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- costi unitari
- somme forfettarie

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese

effettivamente sostenute per le tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari.

Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRA16-CAM.01 - Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					401.144,00			
	O.19 (unità: Operazioni)					10,00			10,00

1.37 SRA18 - ACA18 - impegni per l'apicoltura

Codice intervento (SM)	SRA18
Nome intervento	ACA18 - impegni per l'apicoltura
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	4.000.000,00 €
FEASR	2.020.000,00 €
Azioni previste	• Azione 1 Apicoltura stanziale • Azione 2 Apicoltura nomade
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

La Regione Campania attiva l'intervento per l'esistenza di estese aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico che rientrano nella declaratoria del fabbisogno 2.7

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

R.35 Percentuale di alveari sovvenzionati dalla PAC
--

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni per l'apicoltura" prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico

Va precisato che l'intervento si rivolge ad allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli eco-sistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di proprietà, ai terreni sui quali svolgono l'attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto diretto. Inoltre, l'intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura intensiva quali agrumeti e altri frutteti in genere per i quali i proprietari pagano il servizio. Gli impegni riguardano le aree, individuate dalle Regione, ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico.

Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione, l'abbondanza delle popolazioni e lo stato di salute delle api e di moltissime altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri.

L'intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata nelle aree sopra descritte; Tali aree pur presentando diversità di specie floricole agrarie e naturali, risultano di minore valore nettario perché non interessate da forme di agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati) e vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese nettario. Tuttavia, in tali aree, l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento sia dell'agro-biodiversità sia per la conservazione della flora spontanea, grazie all'importante opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove l'equilibrio tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc), non pesi a svantaggio della popolazione degli impollinatori in termini di biodiversità. Per tali motivi l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.

Vi è comunque una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione, durante il bottinamento, delle api operaie.

In ragione delle premesse fatte si deve considerare una superficie utilizzabile, da una famiglia di api, quella ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum vengono rideterminati in circa km 2,2. Questa è la distanza minima che deve esistere tra apiari appartenenti alla medesima azienda, e quindi con lo stesso codice

allevamento, ammessi all'impegno dell'intervento. Benchè il raggio di azione sia così vasto, in realtà le api si spostano in uno spazio più limitato in ragione della ricchezza del pabulum e della necessità di risparmiare energia.

Alla luce di tali premesse, l'obiettivo consiste sia nell'incrementare il numero di apiari presenti nelle aree indicate, migliorando l'attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici; sia nel promuovere l'allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l'azione delle api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in grado di assicurare).

L'intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno:

- Azione 1 "Apicoltura stanziale"
- Azione 2 "Apicoltura nomade"

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificata dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica.

Le aree interessate dalle suddette azioni sono indicate nella carta apistica regionale per l'ACA 18, consultabile all'indirizzo web:

<http://agricoltura.regione.campania.it/api/pdf/AREE-SRA-18.pdf>

L'intervento contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo specifico 6 in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale

I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio.

Il numero di alveari ammesso con la domanda di sostegno può ridursi nell'arco del periodo di impegno al massimo del 20%.

La definizione della percentuale massima di riduzione degli alveari garantisce che, nel tempo, non venga ridotta l'efficacia della misura.

Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.

- L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.
- La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance ambientali derivanti dall'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti dal presente intervento con quelli di altri interventi agro-climatico-ambientali.

La combinazione di più impegni consente infatti un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dal beneficiario.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la Regione Campania può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione.

- **P01** - localizzazione delle aree di pascolamento
- **P02** – allevamento biologico

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica

Ai sensi della Legge n.313 del 24 dicembre 2004, l'apicoltura è definita attività agricola di tipo zootecnico.

Altri Criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C03	Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di sostegno
C04	Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente
C05	Adesione con un numero minimo di alveari, pari ad 11 per la Regione Campania
C06	Praticare l'attività apistica nelle aree individuate nella carta apistica regionale per l'ACA 18 come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola

Impegni

I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:

Codice	Descrizione
I01	Praticare l'attività apistica nelle aree come individuate dalla carta regionale secondo il criterio C06 dalla Regione
I02	Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km
I03	Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario
I04	Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche
I05	Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1
I06	Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.
I07	Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che

Codice	Descrizione
	possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione oppure Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione.

Per quanto attiene la normativa nazionale di riferimento si considerano i seguenti riferimenti:

- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142).
- Manuali operativi relativi al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134
- Legge Regionale n. 7 del 29/03/2006

La norma nazionale, in merito allo spostamento e trasporto degli alveari, specifica che:

- Gli spostamenti degli alveari devono obbligatoriamente avvenire previa registrazione in BDN con indicazione dell'apiario di destinazione. Inoltre, se del caso, gli spostamenti devono avvenire previa attestazione in BDN da parte del Servizio Veterinario di competenza, che l'apiario di origine non è sottoposto a misure restrittive di polizia veterinaria.
- Il trasporto delle api effettuato con veicoli a motore non necessita dell'autorizzazione sanitaria del mezzo, che in ogni caso per poter circolare deve avere una copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile auto (RCA). Gli apicoltori con mezzi di trasporto di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg, devono dotarsi di Licenza di Trasporto di cose in conto proprio rilasciata dalla Motorizzazione Civile, nella quale sono indicati sotto forma di appositi codici le cose e le classi di cose inerenti la sua attività che egli può trasportare (supplemento ordinario G.U. n. 22 del 28-01-2000).

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

La copertura dei suoli in periodi di fine inverno e inizio primavera determina migliori possibilità di pascolo per le api.

Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone

e il bosco ceduo a rotazione rapida oppure criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

- I01 prevede impegni superiori alla baseline. Nel caso si adottino impegni connessi alle pratiche di apicoltura, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale vengono scelte come postazioni prevalentemente le zone ad agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o di valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, per le basse rese nettarifere e i maggiori costi di trasporto verso tali aree. Invece I01 stabilisce la pratica apistica nelle aree per come individuate nei criteri di ammissibilità.
- I02 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il posizionamento, mentre I02 fissa il limite 80 alveari per postazione e il rispetto una distanza minima tra gli apiari di km 2,2.
- I03 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche non sono tenute alla registrazione delle operazioni di gestione degli apiari. Invece I03 prevede la tenuta di un registro aziendale nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.
- L'I04 prevede impegni superiori alla baseline., Nella pratica ordinaria, nel caso del nomadismo, non c'è, infatti, un obbligo al mantenimento per un numero minimo di 60 giorni, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche, del numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento nel caso dell'Azione 2.
- L'I05 prevede impegni superiori alla baseline, Nella pratica ordinaria, infatti, nel caso dell'apicoltura stanziale, non c'è un obbligo al mantenimento, per 365 giorni l'anno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno, impegno che invece esiste per chi aderisce nel caso dell'Azione 1.
- L'I06 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, gli allevatori di api non hanno l'obbligo di redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica (con aree e specie botaniche interessate, numero di alveari per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04).
- L'I07 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, ogni postazione degli apiari non deve essere registrata in BDN con indicazione dei dati di georeferenziazione, come invece richiesto per gli aderenti all'Azione 2

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Intervento Non SIGC

Forma di sostegno: Sovvenzione

Tipo di pagamenti

- Somme forfettarie

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal pascolamento di api in aree individuate dalla Regione come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola.

I pagamenti sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari.

Azione	classe								
	classe 11-30	classe 31-60	classe 61-90	classe 91-120	classe 121-150	classe 151-200	classe 201-300	classe 301-600	classe > 600
Az 1 -premio stanziali (€/beneficiario)	615,00	1.228,50	1.812,00	2.215,50	2.439,00	2.632,50	3.006,00	3.784,20	4.698,00
Az2 - premio nomadi (€/beneficiario)	717,50	1.433,25	2.114,00	2.584,75	2.845,50	3.071,25	3.507,00	4.414,90	5.481,00

Non sono ammesse domande che prevedano l'impegno di un numero di alveari inferiore a 11.

1.38 SRA24 - ACA24 - pratiche agricoltura di precisione

Codice intervento (SM)	SRA24
Nome intervento	ACA24 - pratiche agricoltura di precisione
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	10.000.000,00 €
FEASR	5.050.000,00 €
Azioni previste	• Azione.1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni • Azione.2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari • Azione.3 - Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Indicatore o indicatori di risultato

R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici

R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici

R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti

R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'equilibrio idrico

R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento "Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione" prevede un sostegno annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione.

La finalità dell'intervento è di ridurre quantitativamente gli input chimici e idrici utilizzati per le produzioni agricole attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione, sistema di produzione sostenibile (applicazione variabile di input in termini di precisione: quando, quanto e dove) che consente agli imprenditori un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali così come anche indicato nelle "Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia", approvate con D.M. del 22 dicembre 2017, perseguendo la protezione ambientale e l'azione per il clima, le quali sono aggiornate da uno specifico Gruppo di lavoro con cadenza biennale (articolo 3).

L'intervento è mirato quindi a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse per la sostenibilità della produzione agricola, riducendo pertanto il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e promuovere l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione, nonché indurre effetti positivi sulla gestione sostenibile del suolo. L'intervento inoltre fornisce un contributo positivo all'attuale criticità del reperimento dei mezzi tecnici per l'agricoltura (fertilizzanti e prodotti fitosanitari) in un contesto internazionale di innalzamento progressivo dei prezzi.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con due degli obiettivi della strategia Farm to Fork (riduzione del 50% dell'uso complessivo dei pesticidi chimici e del 50% delle perdite di nutrienti) e con il PAN approvato in applicazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in sinergia anche con la Direttiva Quadro Acque, nonché con la Direttiva Nitrati.

Attraverso la raccolta, gestione e integrazione di dati satellitari, meteorologici, da droni, da sensori in campo con i dati relativi alle operazioni colturali si riduce il rischio di inquinamento

e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione.

La disponibilità e condivisione di dati rappresenta infatti un fattore limitante per la digitalizzazione dell'agricoltura in quanto una scarsa disponibilità impedisce l'assunzione di scelte razionali ed accurate, e frena quindi gli investimenti in tecnologie digitali.

La digitalizzazione dell'agricoltura e il ricorso a Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) mirano infatti a sostenere un corretto uso delle risorse e la gestione di situazioni che cambiano velocemente come accade in un contesto di fluttuazioni portate dai cambiamenti climatici. Nonostante l'utilizzo di DSS e modelli previsionali sia fortemente incoraggiato dai piani di azione nazionali ed il settore delle tecnologie applicate all'agricoltura sia in continua crescita, la quota di suolo coltivato interessata da queste innovazioni è molto bassa (circa 3-4%), come emerso dai dati della ricerca dell'Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano per l'anno 2020 (osservatori.net).

L'intervento è coerente con la strategia prevista per promuovere la digitalizzazione dell'agricoltura nelle aree rurali (Art. 107 punto b del Regolamento (UE) 2021/2115).

L'intervento si compone di 3 azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla stessa superficie:

- Azione.1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni
- Azione.2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari
- Azione.3 - Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, in quanto il miglioramento dell'uso della risorsa irrigua, con ricadute positive in termini di riduzione dei suoi apporti grazie all'utilizzo di pratiche di irrigazione di precisione, promuove un ruolo attivo nell'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Analogamente una migliore gestione nell'uso di fertilizzanti, indirizzata alla loro riduzione, che ne deriva anch'essa dall'utilizzo della tecnica di precisione, contribuisce positivamente all'effetto mitigativo. L'intervento inoltre contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, oltre alla riduzione del rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Cumulabilità con altri interventi

Cumulabile con le ACA/SRA pertinenti tra quelle attivate dalla Regione

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Si può prevedere un collegamento con l'intervento SRH03, per attività formative che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti, e/o a ricorrere l'intervento SRH01 in termini di consulenza specialistica

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, sono considerati prioritari:

- **PR01**- aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- **PR02** - aree caratterizzate da criticità ambientali.

- **PR03** - entità della superficie soggetta a impegno (SOI).
- **PR04** -Messa a disposizione dei dati in formato aperto provenienti dalla sensoristica aziendale a favore del back office regionale

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati
C02	Enti pubblici gestori di aziende agricole

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C04	Superficie minima oggetto di intervento 0,1 ha
C05	Sono ammissibili i gruppi colturali erbacee, ortive, arboree

Impegni previsti (Intervento SIGC)

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

Impegno 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

Codice	Descrizione
I01	in funzione dell'impegno assunto, raccolta e digitalizzazione dei dati aziendali, nonché digitalizzazione del registro dei trattamenti, delle fertilizzazioni e degli apporti irrigui, mediante l'adesione a piattaforme di servizi digitali e DSS in agricoltura, aperte ed interoperabili verso la pubblica amministrazione sulla base delle specifiche che saranno definite nei bandi attuativi della Regione. I DSS supporteranno gli agricoltori nelle scelte strategiche per quanto riguarda la fertilizzazione, la difesa dalle principali avversità fitosanitarie e per l'irrigazione.
I02	utilizzare apposite macchine/attrezzature di precisione per l'azione specifica: • I02 a Azione.1 – fertilizzazioni sulla base del principio del bilancio fra la resa produttiva e gli apporti da effettuarsi con apposite macchine di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile (VRI) attraverso la lettura di mappe di prescrizione; • I02 b Azione.2 - trattamenti fungicide e insetticidi sulla base di modelli previsionali che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni permettendo di intervenire tempestivamente anche con attrezzature di precisione in grado massimizzare l'efficacia e l'efficienza della distribuzione dei prodotti fitosanitari. Interventi erbicidi con attrezzature di precisione sulla base di mappature aziendali che permettono di controllare la flora infestante con interventi localizzati; le attrezzature devono essere inoltre sottoposte a regolazione

Codice	Descrizione
	strumentale presso i centri prova autorizzati. Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta regolazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio. • I02 c Azione.3 - irrigazioni sulla base del principio del bilancio idrico del suolo (ad es. quaderno FAO n. 56) con apposite attrezzature di precisione in grado di variare gli apporti irrigui in funzione delle caratteristiche pedologiche dei suoli e/o impiego di sensoristica IOT per la misurazione dell'umidità del suolo.
I03	La superficie richiesta con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano.
I04	Partecipazione del beneficiario all'intervento SRG09 -cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi
I05	Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH01 (consulenza)/ SRH03 (attività formative)

In merito all'I04 si specifica che l'intervento SRG 09 prevede la possibilità di attivare interventi di consulenza, formazione, informazione e dimostrazione coordinati e sinergici fra loro.

In merito all'I04 i beneficiari devono soddisfare almeno uno dei tre impegni relativi alla partecipazione all'intervento SRG09, all'intervento SRH01 e all'intervento SRH03.

La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare parcelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto (non vincolato ad appezzamenti fissi).

Il dettaglio sulle caratteristiche delle macchine/attrezzature per adempiere agli Impegni I02 a), b), e c) sarà definito in sede di predisposizione del relativo bando, conformemente alle "Linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia" di cui al DM n. 33671 del 22/12/2017" e successivi aggiornamenti. Allo stesso modo si definiranno le caratteristiche delle piattaforme dei Servizi Digitali e DSS in agricoltura e i servizi che la Società fornitrice/gestore della piattaforma può erogare in merito alla formazione/assistenza all'uso delle tecnologie.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
SMR01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i

Codice	Descrizione
	requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
SMR02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
SMR08	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

- Requisiti Minimi Fitofarmaci
- Requisiti Minimi Fertilizzazione
- Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei maggiori costi derivanti dall'adozione delle pratiche di agricoltura di precisione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

L'importo dei pagamenti è modulato sulla base dell'applicazione parziale o intera dell'impegno I02 sopra scritto.

Il premio complessivo spettante al beneficiario è determinato dalla sommatoria degli impegni presi.

Il premio può essere differenziato per Azioni.

Inoltre può essere differenziato per i gruppi colturali ammessi per ognuna delle 3 Azioni secondo le scelte regionali*.

€/ettaro/anno								
Azione 1			Azione 2			Azione 3		
CEREALI, MAIS, GIRASOLE	POMODORO DA INDUSTRIA	VITE	CEREALI, MAIS, GIRASOLE	POMODORO DA INDUSTRIA	VITE	MAIS	POMODORO DA INDUSTRIA	VITE
174	292	205	179	344	411	347	467	218

**importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA, dalla SRA03 e dalla SRA29 il premio previsto per l'SRA24 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione

1.39 SRA25 - ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica

Codice intervento (SM)	SRA25
Nome intervento	ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	15.000.000,00 €
FEASR	7.575.000,00 €
Azioni previste	• Azione 1 - oliveti • Azione 2 - vigneti • Azione 3 – castagneti da frutto • Azione 4 –agrumeti
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

La Regione Campania attiva l'intervento poiché in regione vi è una significativa presenza di paesaggi agrari di rilevante valore estetico percettivo e conservativo, legati a colture arboree e sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti). A causa delle oggettive difficoltà gestionali un aiuto specifico è necessario per sostenere i costi di gestione ed evitare l'abbandono e il conseguente degrado. L'identificazione degli areali di elevato valore

paesaggistico che possono accedere alla misura avverrà sulla base degli ambiti territoriali ricadenti nei Piani paesistici vigenti il cui carattere identitario è particolarmente legato alla presenza degli arboreti storici terrazzati.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi

R.34 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati alla gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, comprese siepi e alberi

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere e recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004;
- paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia;
- piccole isole (come definite all'art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020);

Le funzioni svolte in tali aree dalle colture arboree consistono principalmente nella tutela della biodiversità e del paesaggio agrario oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.

A causa degli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree (elevata pendenza dei terreni, presenza di terrazzamenti, ecc.) la coltivazione di queste colture arboree richiede maggiori costi e fornisce minori ricavi rispetto a quelle ubicate in aree più favorite (ad esempio in terreni di pianura). In tali aree risultano fortemente ostacolate e difficilmente meccanizzabili le operazioni colturali che hanno maggiore impatto sui costi di produzione (potatura e raccolta).

Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico o interessate da altre forme di tutela del paesaggio, come nelle zone con pendenze elevate, risultano inoltre fortemente limitate le possibilità di ristrutturazione di tali impianti arborei, finalizzate al contenimento dei costi di produzione e all'incremento dell'efficienza produttiva.

La scarsa redditività della gestione di tali colture arboree ha causato, soprattutto nelle zone più difficili, il diffondersi di fenomeni di abbandono o di parziale abbandono (riduzione delle cure colturali) che determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di tali territori, oltre a contribuire allo spopolamento delle aree rurali e a rappresentare serbatoi per la riproduzione dei patogeni, in particolare, per gli oliveti, della mosca delle olive nei frutti non raccolti e, per i vigneti, la diffusione incontrollata della flavescenza dorata. Al fine di preservare le importanti funzioni ambientali e paesaggistiche svolte da queste colture e di prevenire il rischio di abbandono, è necessario prevedere un sostegno economico per gli agricoltori che si impegnano ad effettuare le operazioni colturali necessarie per il mantenimento della valenza ambientale e paesaggistica di tali superfici.

L'intervento contribuisce principalmente al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, promuovendo il recupero e la gestione di colture arboree in aree di particolare valenza paesaggistica. Inoltre contribuisce all'Obiettivo specifico 5, poiché prevede un uso sostenibile e ridotto di pesticidi per il controllo delle infestanti.

L'intervento si articola in quattro azioni riferite al mantenimento e al recupero, rispettivamente, di oliveti, vigneti, castagneti da frutto e agrumeti ubicati in aree a valenza ambientale e paesaggistica.

AZIONE 1 - OLIVETI

L'Azione 1 per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un sostegno per ettaro di oliveto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare oliveti ricadenti in aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale e soggetti al rischio di abbandono in quanto situati in aree ove le condizioni orografiche o i vincoli esistenti creano impedimenti alla meccanizzazione. Tali aree sono spesso caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie storiche e con particolare pregio paesaggistico e ambientale e l'abbandono degli oliveti comporta una perdita delle importanti funzioni ambientali e paesaggistiche da essi svolte, nonché un aumento del rischio di dissesto idrogeologico, di incendi e diffusione di fitopatie.

AZIONE 2 - VIGNETI

L'Azione 2 per il mantenimento e il recupero dei vigneti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un sostegno per ettaro di vigneto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, o ancora in aree caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie storiche o riconosciute per il particolare pregio paesaggistico e ambientale.

Gli impegni da attuare prevedono la conservazione delle pratiche e delle tecniche tradizionali, nonché delle forme di allevamento che ormai rivestono valore storico-testimoniale, individuate a livello locale.

AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO

La coltura del castagno da frutto riveste un'importanza notevole, in molte aree collinari e montane, svolgendo un ruolo fondamentale, di presidio del territorio e di salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico.

Inoltre, in alcuni contesti specifici, il castagno da frutto è l'elemento caratterizzante di paesaggi, con valenza storica e ambientale straordinaria come ad esempio il paesaggio vulcanico,

In questi contesti i castagneti, che per condizioni ambientali e/o di conduzione esprimono bassi livelli di produttività e di remunerazione dei fattori produttivi, si sono dimostrati particolarmente suscettibili alle avversità dei parassiti, in primo luogo il cinipide e il cancro del legno, con pericolo di abbandono della coltura.

Al fine di evitare ancor più preoccupanti fenomeni di degrado dei castagneti e per recuperare le piante nella loro funzione produttiva e vegetativa, si intende promuovere un'azione specifica per la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto, caratterizzanti i paesaggi, a favore dei beneficiari che assumono gli impegni previsti dall'intervento in questione.

AZIONE 4 –Agrumeti

Gli agrumeti ubicati nelle aree a valenza ambientale e paesaggistica pur dando luogo a prodotti agricoli di qualità e rivestendo un grande interesse per l'aspetto paesaggistico e storico, sono affetti da numerose problematiche, che ne minacciano il mantenimento.

Le principali difficoltà che comportano rischi di abbandono e degrado dell'ambiente e del paesaggio, sono dovute ai seguenti aspetti:

- l'eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria che sminuisce l'impatto delle misure attuate dai singoli agricoltori;
- il disegno del territorio che ostacola il movimento delle persone e dei mezzi e rende difficile di fatto ogni possibilità di meccanizzare o agevolare l'accesso alle superfici per le operazioni agricole;
- la sempre maggiore marginalità economica della produzione agricola di queste aree, per i costi che essa comporta, rispetto alle produzioni che arrivano sul mercato.

Al fine di attuare azioni positive connesse alla cura dell'ambiente e del paesaggio degli agrumeti ubicati in aree a valenza ambientale e paesaggistica, si intende promuovere il mantenimento attivo del complesso sistema produttivo da parte dei beneficiari, che assumono gli impegni previsti dall'intervento specifico

Gli interventi, inoltre, possono essere attivati in forma collettiva, al fine di accrescere le ricadute territoriali degli stessi a scala di paesaggio.

L'intervento prevede un periodo di impegno di 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

L'Azione 1 Oliveti **nel caso di contemporanea adesione, sulla medesima superficie**, all'Ecoschema 3, non può pagare impegni già pagati dall'Ecoschema, pertanto al fine di evitare doppio finanziamento, il premio dell'Azione 1 sarà decurtato di un importo pari al pagamento unitario previsto per ECO 3. L'Azione 1 "Oliveti" prevede alcuni impegni diversi (spollonatura, eliminazione vegetazione arbustiva, divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti, asportazione dei frutti ...) e altri sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'Eco-schema 3 "Salvaguardia

olivi di particolare valore paesaggistico". Tuttavia tali impegni differiscono in particolare per l'orizzonte temporale su cui agiscono: quinquennale nell'ambito di ACA 25, annuale nell'ambito di ECO 3; di conseguenza, per ACA 25, possono essere attesi benefici ambientali più duraturi, connessi all'attuazione di tali impegni. L'intervento ACA 25 si attuerà inoltre solo nelle aree a valenza ambientale e paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei parametri indicati nell'ambito del criterio di ammissibilità C04 della presente scheda. L'intervento ACA 25 si concentrerà quindi solo in alcune aree limitate, dove è più alto il rischio di abbandono degli oliveti. L'ambito territoriale di attuazione di ECO 3 sarà invece molto più ampio, anche grazie all'entità delle risorse disponibili e all'importo del pagamento ad ettaro più ridotto.

I pagamenti da corrispondere nell'ambito di ACA 25 sono infatti stabiliti sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, a norma dell'articolo 70, paragrafo 4 del Regolamento UE 2021/2115. La loro entità sarà quindi tale da rappresentare un incentivo al recupero o al mantenimento degli oliveti anche per le aziende che hanno intenzione di abbandonarli nel breve periodo. Il pagamento unitario stabilito nell'ambito di ECO 3 è inferiore e può rappresentare un contributo parziale al mantenimento in buone condizioni degli oliveti da parte di aziende che già effettuano annualmente la cura di tali superfici, ma non sarebbe assolutamente sufficiente ad incentivare il recupero di superfici abbandonate o in via di abbandono.

Per questi motivi i due interventi sono entrambi necessari al fine di contenere il rischio di abbandono degli oliveti e di limitare le relative conseguenze negative sull'ambiente e sul paesaggio (perdita di valore ambientale e paesaggistico, rischio di dissesto idrogeologico, di incendi e diffusione di fitopatie), operando, in modo sinergico, sulle diverse tipologie di olivicoltura spesso presenti, anche contemporaneamente, negli stessi territori:

- olivicoltura "marginale" (caratterizzata da terrazzamenti o elevate pendenze, forti limiti alla meccanizzazione delle operazioni colturali, forte rischio di abbandono, elevata valenza ambientale e paesaggistica, ecc.) sulla quale si interverrà prevalentemente attraverso ACA 25;

- olivicoltura "tradizionale" (caratterizzata da pendenze medie, discreta possibilità di meccanizzare le principali operazioni colturali, medio rischio di abbandono, buona valenza ambientale e paesaggistica, ecc.) sulla quale si interverrà prevalentemente attraverso ECO 3.

Al fine di favorire la massima sinergia tra i due interventi, evitando il rischio di doppio pagamento o di sovracompenrazione, il pagamento unitario ad ettaro per l'Azione 1 di ACA 25, calcolato a norma dell'articolo 70, paragrafo 4 del Regolamento UE 2021/2115, sarà decurtato di un importo pari al pagamento unitario previsto per ECO 3, nel caso di contemporanea adesione, sulla medesima superficie, ad entrambi gli interventi.

In relazione all'azione 2 – vigneti, l'intervento è coerente con l'OCM vitivinicolo, scongiurando il rischio di sovrapposizione degli impegni ammessi a pagamento, poiché l'operazione di "vendemmia verde" prevista in OCM è indirizzata a finanziare la totale distruzione o rimozione dei grappoli ancora allo stato immaturo riducendo a zero la resa della superficie interessata, con lo scopo di eliminare eccedenze produttive da cui ne deriva per i produttori di uva da vino un contributo fino al 50% della somma dei costi diretti connessi alla distruzione/eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione. L'azione 2 del presente intervento è pertanto coerente con l'OCM vitivinicolo, poiché è indirizzata a compensare impegni di diversa natura.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

L'intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

L'intervento è cumulabile con i seguenti interventi.

- SRA01
- SRA02
- SRA24

L'AdG Regionale definisce gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

PR01 - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

PR02 - aree caratterizzate da criticità ambientali

PR05 - superfici ricadenti in zone DOP o IGP

PR06 - presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati
C02	Enti pubblici gestori di aziende agricole
C03	Altri gestori del territorio

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C04	SOI ricadente in un'area a valenza ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: a. vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; b. paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; c. piccole isole (come definite all'art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020); Possono accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, inoltre, gli arboreti terrazzati ricadenti nei seguenti territori: - territori dei comuni di Massalubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Positano, Conca dei Marini, Agerola, Praiano, Furore, Scala, Amalfi, Atrani, Ravello, Tramonti, Minori, Maiori,

Codice	Descrizione
	Cetara, Vietri sul Mare ricadenti nel Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della Penisola Sorrentina Amalfitana approvato ai sensi della L.431/85) con la L.R. n.35/87; - territori dei comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana ricadenti nel Piano paesistico dell'Isola di Ischia, approvato con D.M.8.2.1999; - territori dei comuni di Capri e Anacapri ricadenti nel Piano paesistico dell'Isola di Capri approvato con D.M. 8.2.1999; - territori del comune di Procida ricadenti nel Piano paesistico dell'Isola di Procida approvato con D.M. 1° marzo 1971;
C05	I beneficiari aderiscono con una superficie minima pari a: Azione 1 – Oliveti: 0,2 ha Azione 2 – Vigneti: 0,2 ha; Azione 3 – Castagneti: 0,5 ha; Azione 4 – Agrumeti: 0,2 ha

Impegni previsti (Intervento SIGC)

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni, differenziati per le seguenti azioni, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) del Regolamento (UE) 2021/2115.

AZIONE 1 - OLIVETI

Codice	Descrizione
I01	potatura almeno nel primo, terzo e quinto anno di impegno
I02	spollonatura annuale
I03	almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arbustiva da eseguire entro il mese di giugno, al fine di limitare il rischio di incendi
I04	asportazione dei frutti almeno tre volte nei cinque anni per evitare la riproduzione della mosca delle olive
I05	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti
I06	registrazione delle operazioni colturali

AZIONE 2 - VIGNETI

Codice	Descrizione
I01	potatura manuale a cadenza annuale, compresa potatura verde dove richiesta e pulizia dei tutori vivi laddove presenti

Codice	Descrizione
I02	spollonatura manuale annuale (solo per vigneti eroici)
I03	controllo meccanico delle infestanti sulla fila a cadenza annuale
I04	vendemmia manuale (solo per vigneti eroici)
I05	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti
I06	registrazione delle operazioni colturali

AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO

Codice	Descrizione
I01	almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al mantenimento e/o recupero della superficie a castagneto da frutto
I02	asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l'aumento del potenziale di inoculo dei parassiti
I03	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti
I04	sostituzione piante morte o deperienti nel rispetto delle misure di conservazione previste in applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree protette
I05	registrazione delle operazioni colturali

AZIONE 4 AGRUMETI

Codice	Descrizione
I01	manutenzione manuale e periodica dei sostegni (pali di castagno) e delle protezioni (sistemi ombreggianti, comprese le coperture vive) mantenendo un'adeguata protezione all'azione del sole, del vento e della salsedine
I02	potatura annuale dei rametti secchi e loro asportazione dall'agrumeto e spollonatura manuale
I03	raccolta manuale dei frutti dell'agrumeto
I04	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti e controllo meccanico delle infestanti
I05	registrazione delle operazioni colturali

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC08	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da attribuire al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
CGO 07	Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. <u>Azione 1:</u> L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti.

Codice	Descrizione
	<u>Azione 2:</u> L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti. <u>Azione 3:</u> L'impegno I03 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti. <u>Azione 4:</u> L'impegno I04 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti. Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. <u>Azione 1:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative, che nel caso di un oliveto consistono in interventi di potatura/spollonatura triennale. Gli impegni I01, I02, I03 e I04 dell'Azione 1, invece, stabiliscono dei criteri di mantenimento più virtuosi, definendo cadenze più ravvicinate per le operazioni di potatura e di asportazione dei frutti (contrasto alla mosca delle olive) e interventi di gestione attiva a cadenza annuale (spollonatura, ripulitura della vegetazione arbustiva) Nel caso in cui la Regione preveda il divieto di bruciatura in loco dei residui e/o il loro conferimento a centri di compostaggio non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità. La gestione dei residui di potatura è normata dal Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) che definisce i residui di potatura prodotti dell'attività agricola, da non considerare come rifiuti e non oggetto di speciale regolamentazione (art.185 T.U. Ambiente). Una successiva norma, che integra il Testo Unico Ambientale, specifica che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola. <u>Azione 2:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative, che nel caso dei vigneti consistono in interventi di potatura annuale (entro 30 maggio) e di eliminazione, almeno triennale, dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante. Gli impegni I02, I03, I04 dell'Azione 2, invece, stabiliscono dei criteri di mantenimento più virtuosi, definendo degli interventi di gestione attiva della coltura permanente di livello superiore alla baseline. <u>Azione 3:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative. Gli impegni I01, I02 dell'Azione 3 subordinano l'ammissibilità del pagamento alla definizione di impegni di gestione più virtuose, in termini di maggior frequenza temporale degli interventi. Nel caso in cui la Regione preveda il divieto di bruciatura in loco dei residui non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità. La gestione dei

Codice	Descrizione
	residui di potatura è normata dal Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) che definisce i residui di potatura prodotti dell'attività agricola, da non considerare come rifiuti e non oggetto di speciale regolamentazione (art.185 T.U. Ambiente). Una successiva norma, che integra il Testo Unico Ambientale, specifica che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola. Se del caso, quindi, L'impegno I07 è di livello superiore poiché vieta completamente la bruciatura in loco dei residui di potatura. <u>Azione 4:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative. Gli impegni I01, I02, I03, I04, I05 dell'Azione 4 subordinano l'ammissibilità del pagamento alla definizione di impegni di gestione più virtuose, in termini, ad esempio, di maggior frequenza temporale degli interventi. BCAA 8 - Gli impegni aggiuntivi facoltativi I.07 dell'Azione 1, I07 dell'Azione 2, I06 dell'Azione 3, I06 dell'Azione 4 superano il livello di baseline che non prevede obblighi di gestione degli elementi tutelati (muretti a secco, terrazzamenti), ma solo obblighi di non eliminazione. La manutenzione ordinaria delle sistemazioni idraulico-agrarie nelle aree soggette a vincoli naturali e paesaggistici è sporadica e spesso insufficiente per contribuire alla salvaguardia degli assetti ambientali e idrologici;

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Intervento SIGC

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115),

Il pagamento annuale, in euro/ettaro/anno, si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura arborea ammissibile*.

€/ettaro/anno			
Azione 1-OLIVETI	Azione 2-VIGNETI	Azione 3- CASTAGNE DA FRUTTO	Azione 4- AGRUMETI
720	810	700	736

**importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA 01, SRA02 e SRA 24, il premio previsto per l'SRA25 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione

1.40 SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

Codice intervento (SM)	SRA28												
Nome intervento	sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali												
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione												
Indicatore comune di output	O.16. Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a impegni in materia di mantenimento per imboschimento e agroforestazione												
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No												
Spesa pubblica	8.295.392,49 €												
FEASR	4.189.173,21 €												
Azioni previste	- SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole - <i>copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo.</i> - SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole; a. impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali); b. impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo. - SRA28.4) Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole - <i>copertura dei costi di manutenzione (cure colturali).</i>; - SRA28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole; a. impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali); b. impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali).												
Durata del contratto	<table> <tr> <td>SRA28.1</td><td>12 anni</td></tr> <tr> <td>SRA28.2 - a) impianti a ciclo breve</td><td>5 anni</td></tr> <tr> <td>SRA28.2 - b) impianti a ciclo medio-lungo</td><td>12 anni</td></tr> <tr> <td>SRA28.4</td><td>12 anni</td></tr> <tr> <td>SRA28.5 - a) impianti a ciclo breve</td><td>5 anni</td></tr> <tr> <td>SRA28.5 - a) impianti a ciclo medio-lungo</td><td>12 anni</td></tr> </table>	SRA28.1	12 anni	SRA28.2 - a) impianti a ciclo breve	5 anni	SRA28.2 - b) impianti a ciclo medio-lungo	12 anni	SRA28.4	12 anni	SRA28.5 - a) impianti a ciclo breve	5 anni	SRA28.5 - a) impianti a ciclo medio-lungo	12 anni
SRA28.1	12 anni												
SRA28.2 - a) impianti a ciclo breve	5 anni												
SRA28.2 - b) impianti a ciclo medio-lungo	12 anni												
SRA28.4	12 anni												
SRA28.5 - a) impianti a ciclo breve	5 anni												
SRA28.5 - a) impianti a ciclo medio-lungo	12 anni												

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 4 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione può utilizzare il FEASR 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 vigenti.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto la regione ha attestato che le condizioni di ammissibilità delle misure dei PSR 2014-2022 in questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Esigenze emerse nell'ambito dell'analisi del contesto nazionale	Esigenze emerse nell'ambito dell'analisi del contesto regionale	Definizione delle priorità	
2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile delle foreste e dei pascoli	Er. OS4/F1. Ridurre le emissioni di gas effetto serra e aumentare gli stock di carbonio nei suoli e nelle biomasse in vista degli obiettivi UE sia al 2030 che al 2050 sempre più ambiziosi	Pianura	complementare
		Collina	complementare
		montagna	complementare
2.4: Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi	Er. OS4/F2. Favorire la diffusione di strumenti idonei al contrasto e all'adattamento al cambiamento climatico, al fine di ridurre il rischio di	Pianura	complementare
		Collina	complementare

Esigenze emerse nell'ambito dell'analisi del contesto nazionale	Esigenze emerse nell'ambito dell'analisi del contesto regionale	Definizione delle priorità	
ecosistemi nel settore agricolo e forestale	desertificazione, il peggioramento delle condizioni di benessere animale e la diffusione di specie alloctone invasive.	montagna	complementare
2.16: Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici e la diffusione di sistemi di mercato volontario	Er. OS6/F2 Rafforzare la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio che concorrono alla produzione di numerosi "servizi ecosistemici".	Pianura	specifico
		Collina	specifico
		montagna	specifico
2.8: Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile, la gestione della fauna selvatica, il controllo di specie alloctone, il ripristino e la tutela di ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, forestali e zootecniche, l'adattamento al cambiamento climatico e il contributo alla mitigazione e la riduzione degli impatti connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, anche attraverso la promozione di accordi collettivi.	Er. OS6/F1 Contribuire alla protezione della biodiversità e degli habitat per invertirne il declino, in particolare nelle aree protette e nelle zone a più elevata fragilità.	Pianura	specifico
		Collina	specifico
		montagna	complementare

Indicatore o indicatori di risultato

R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5 e 6, ed è volto a garantirne lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto della scheda di investimento SRD05 e, per casi particolari, anche con analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione.

Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). Nello specifico l'intervento

promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- a. garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboscamento e dei sistemi agroforestali eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;
- b. incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- c. migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d. migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e. migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f. fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g. fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- h. diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un premio annuale a ettaro per un periodo non inferiore ai 5 anni e con le modalità specificate nei paragrafi successivi, per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali) necessari a mantenere l'impianto, comprese le spese di transazione, ai titolari di superfici agricole, non agricole e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzare una o più delle seguenti Azioni di interesse nazionale:

- SRA28.1) Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole; Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione.
- SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole; Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre alle spese di transazione, comprende:
 - c. impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali);
 - d. impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo.
- SRA28.4) Mantenimento impianti imboscamento naturaliforme su superfici non agricole; Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.1 - Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione;
- SRA28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole; Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro che oltre alle spese di transazione, comprende:
 - c. impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali);
 - d. impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali).

Durata dell'impegno e importo dei premi

Azione	Periodo erogazione premi	mancato reddito agricolo (euro/ha/anno)	manutenzione (cure colturali) (euro/ha/anno)
SRD28.1) Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole;	12 anni	€ 1.200,00	€ 900,00
SRD28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole; -a) impianti a ciclo breve	5 anni		€ 700,00
SRD28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole; -b) impianti a ciclo medio-lungo	12 anni	€ 1.200,00	€ 900,00
SRD28.4) Mantenimento impianti imboscamento naturaliforme su superfici non agricole	12 anni		€ 900,00
SRD28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole; - a) impianti a ciclo breve	5 anni		€ 700,00
SRD28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole; - a) impianti a ciclo medio-lungo	12 anni		€ 900,00

Cumulabilità con altri interventi

Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e continuità nel tempo agli interventi di investimento (impianto) SRD05 del PSN 2023-2027 e analoghe operazioni dei precedenti documenti di periodi programmazione. Si collegano inoltre in modo sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento) e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso.

La Regione definisce i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse operazioni. Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del PSP.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

La regione Campania non prevede l'applicazione di principi di selezione.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di: a. imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05); b. imboschimento superfici non agricole (intervento SRD10);
C02	I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri richiesti.
C03	I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici

Impegni previsti (Intervento SIGC)

Codice	Descrizione
CR01	Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di mantenimento", redatto secondo i dettagli definiti nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente
CR02	L'intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.
CR03	La superficie ammissibile per le azioni SRA28.1, SRA28.2, SRA28.4 e SRA28.5 non può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento;
CR05	Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalla Regione viene garantito per il mantenimento degli impianti di

Codice	Descrizione
	imboschimento naturaliforme (Azione SRA28.1, e SRA28.4), oltre che dalla presentazione del “Piano di mantenimento”, dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali della Regione. Si ricorda comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

Impegni inerenti le Azioni

Il beneficiario di un’Azione si impegna a:

Codice	Descrizione
IM01	a realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel “Piano di mantenimento” con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione dall’AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
IM02	a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l’intero periodo di erogazione dei premi previsto dall’atto di concessione dell’AdG, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’AdG. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.
IM04	ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste con atto di concessione dall’AdG competente;
IM05	a non effettuare attività di pascolamento se non per i sistemi agroforestali, nei casi ammissibili e autorizzati con atto di concessione dall’AdG;
IM06	a non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto;

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato

Tutti gli impegni previsti sono conformi ove pertinente per la natura della superficie di impegno:

- alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatori in materia di imboschimento e gestione forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile;
- Alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione obbligatori su tutta la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile;
- Alle norme di Condizionalità (art. 1412, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Agli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 143, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Alle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole	SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;		SRA28.4) Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole	SRA28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole	
	impianti a ciclo breve	impianti a ciclo medio- lungo		impianti a ciclo breve	impianti a ciclo medio- lungo
euro/ettaro/anno	euro/ettaro/anno	euro/ettaro/anno	euro/ettaro/anno	euro/ettaro/anno	euro/ettaro/anno
2.100	700	2.100	900	700	900

La superficie a premio deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno nell'ambito degli investimenti all'impianto (schede SRD05 e analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione e Reg. 2080). In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno, richiesta con la domanda di sostegno, il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.

Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna.

1.41 SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Codice intervento (SM)	SRA29
Nome intervento	pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O. 17. Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano di sostegno per l'agricoltura biologica
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	160.225.158
FEASR	80.913.705,04
Azioni previste	- SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica" - SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Indicatore o indicatori di risultato

R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi
R.29 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) che beneficia delle sovvenzioni della PAC per l'agricoltura biologica, con suddivisione tra mantenimento e conversione
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale
R.43 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione)
R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali.

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Progettazione

L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

- SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica"
- SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Tali interventi sono realizzati in conformità alla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 2014/40/UE, in particolare l'articolo 13, nei casi in cui le foglie di tabacco/altre parti delle piante di tabacco provenienti da tale produzione siano destinate alla produzione di tabacco/prodotti del tabacco.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale.

Di seguito sono riportati i principi di selezione individuati dall'Adg:

Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi:

- Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE
- Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE
- Aree urbane e periurbane

Principi riconducibili alla superficie:

- Conversione dell'intera superficie aziendale

Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale

- Commercializzazione prodotti certificati biologici

Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP

- Altre misure ACA

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento a favore della conversione e del mantenimento dell'agricoltura biologica assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSP Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Cumulabilità di impegni

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA 29 con quelli stabiliti in altri interventi. La Regione definisce gli impegni cumulabili sulla stessa superficie a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

L'intervento è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

L'intervento può essere implementato in combinazione con i seguenti interventi:

- SRA 02
- SRA 03
- SRA 24

Collegamento con altri interventi

Si può prevedere l'attivazione dell'intervento di agricoltura biologica nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo, il sostegno per agricoltura biologica è finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno a valere dell'intervento OP/AOP possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA29. Ciò a condizione che la Regione e l'OP/AOP competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione degli interventi attraverso opportuni controlli in tutte le fasi di istruttoria, pagamento e controllo ex

post, per scongiurare il rischio di doppio finanziamento e garantire, pertanto, l'unicità del canale di finanziamento

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati
C02	Enti pubblici gestori di aziende agricole

Altri criteri di ammissibilità

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

Codice	Descrizione
C03	Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno
C04	I beneficiari aderiscono all'intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale. La superficie minima è pari a 0,5 ettari, per le ortive è di 0,3 ettari e 0,2 per le floricole, la vite e il limone. In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista
C05	Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2.
C06	Le superfici a prati permanenti/pascoli/prati-pascolo sono ammissibili solo se presente in azienda un allevamento biologico

Impegni previsti (Intervento SIGC)

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115:

Codice	Descrizione
I01	Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno
I02	Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno

Codice	Descrizione
I03	Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
I04	Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno

Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Requisiti Minimi Fertilizzazione (RM Fert)

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA, CGO e norme nazionali e intervento	Descrizione
SMR07 (CGO 7)	L'impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative vigenti, in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego di prodotti a quelli ammessi dal Regolamento (UE) n. 2018/848.
RM Fert L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a	L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica all'impiego di letame, letame essiccato e pollina

BCAA, CGO e norme nazionali e intervento	Descrizione
valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.	disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

- Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
- Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.
- Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche. La maggiorazione del pagamento è calcolata considerando la densità di carico di 1 UBA/ettaro.
- In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale deve essere ≤ 2 , così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848.
- La Regione, per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, stabilisce un rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale minimo pari a 0,1 UBA/ettaro.
- Per il calcolo della densità di carico, si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità, anche solo per il pascolo, per tutta la durata dell'impegno.
- All'interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di quello relativo al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato *premium price* riconosciuto ai prodotti con certificazione.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le due azioni*

Gruppo colturale	Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica" euro/ettaro/anno	Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica" euro/ettaro/anno
FORAGGERE	302	246
FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO	900	900
FRUTTIFERI	900	900

Gruppo colturale	Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica" euro/ettaro/anno	Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica" euro/ettaro/anno
COLTURE INDUSTRIALI	600	600
LEGUMINOSE	400	329
PRATI PERMANENTI E PASCOLI	416	335
AGRUMI	900	900
OLIVO	822	599
ORTIVE	600	600
SEMINATIVI	400	324
VITE	900	900

**importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA02, dalla SRA03, dalla SRA 24 e agli Ecoschemi 2,3,4,5 il premio previsto per l'SRA29 azione 1 e azione 2 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione.

Degressività

Nel calcolo del pagamento dell'Azione SRA 29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica, l'importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare.

Importo complessivo del sostegno	Quota del sostegno riconosciuto
I fascia: Fino a 40.000 Euro/anno (incluso)	100%
II fascia: Oltre 40.000 fino a 60.000 Euro/anno (incluso)	80%
III fascia: Oltre 60.000 Euro/anno	60%

1.42 SRA30 - benessere animale

Codice intervento (SM)	SRA30
Nome intervento	benessere animale
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.18. Numero di capi di bestiame che beneficiano di sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	62.912.861 €
FEASR	31.770.995 €
Azioni previste	Azione B Classyfarm
Durata del contratto	1 anno

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Indicatore o indicatori di risultato

R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento – in attuazione della strategia descritta nella sezione 3.8 – intende contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall'Unione

Progettazione

L'intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento, per la durata di 1 anno, oltre le norme obbligatorie vigenti.

L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

L'annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.

Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA (^)

Categoria	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

Le specie animali oggetto dell'intervento, secondo le scelte regionali, sono:

- Bovini da Carne
- Bovini da latte

- Bufalini da carne
- Bufalini da latte
- Caprini
- Ovini

L'intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

Articolazione dell'intervento Azione B

La Regione Campania attua l'**Azione B - Classyfarm**:

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e delle indicazioni derivanti dalle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), il sistema si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale,

L'attuazione dell'intervento con il sistema di valutazione Classyfarm è condizione di semplificazione dell'azione amministrativa ed offre maggiore congruità dei pagamenti previsti in relazione agli impegni di miglioramento del benessere degli animali.

Il sistema Classyfarm consente di categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti; esso è a disposizione dei medici veterinari ufficiali, dei medici veterinari aziendali per monitorare, analizzare e indirizzare gli interventi in allevamento per conformarsi e recepire a pieno l'impostazione della normativa europea in materiale di Animal Health Law e di Official controls.

Tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un *indicatore numerico che misura il livello benessere e biosicurezza* e quindi di rischio dell'allevamento stesso

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione:

- Management aziendale e personale (Area A)
- Strutture e attrezzature (Area B)
- ABMs - Animal Base Measures (Area C)
- Grandi Rischi/sistemi d'allarme

La Regione Campania ha individuato tutti gli ambiti di intervento.

La tabella seguente indica la corrispondenza tra le aree d'intervento di cui all'art.46 del regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm che, attraverso lo strumento delle check list per specie/orientamento produttivo, consentono di determinare il livello di miglioramento del benessere animale come successivamente specificato.

L'area di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento ma non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline come successivamente dettagliato.

Corrispondenza tra le aree d'intervento di cui all'art.46 del regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm

Aree d'intervento di cui all'art. 4 reg. UE 2022/126		Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm
a)	acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali	Area A Management aziendale e personale
b)	condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;	Area B – Strutture ed attrezzature
c)	condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo	Area A Management aziendale e personale Area B – Strutture ed attrezzature
d)	accesso all'aperto e pascolo	Area B – Strutture ed attrezzature
e)	pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione;	Area C - Animal based measures

L'intervento, come detto, prevede l'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm, tale adesione avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo.

Per la sola campagna 2023 l'allevatore deve aver aderito a Classyfarm entro il 31 marzo 2023, fermo restando la data di decorrenza dei previsti impegni al 1° gennaio 2023.

I quesiti o "item" presenti all'interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliore rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

1. livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa "distress";
2. livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
3. livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre "eustress".

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

Per poter aderire agli impegni dell'intervento l'allevamento deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato:

- un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline)
- nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce per ognuna delle quali è previsto un aumento e/o mantenimento di punteggio per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento. L'allevatore deve assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio previsto a seconda della fascia di ingresso.

La valutazione del miglioramento e del mantenimento del livello di benessere è determinata dal punteggio di sintesi ottenuto dal sistema di valutazione Classyfarm e accertato dalla competente Autorità sanitaria regionale con particolare riferimento all'assenza di non conformità relative alla normativa di riferimento

L'intervento SRA30 Azione B è organizzato nei seguenti Ambiti di miglioramento:

Ambito	Declinazione dell'Ambito
A: Management aziendale e personale	A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo
	A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura
	A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali
Ambito B: Strutture ed attrezzature	B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento
	B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali
	B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiera, ecc.)
	B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria
	B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione
	B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità)
Ambito C: Animal Based Measures	C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive

Ambito	Declinazione dell'Ambito
	C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile
	C.3 incidenza di mortalità e morbidità

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento SRA30 può essere cumulabile con:

- SRA14 - "Allevatori custodi" in relazione al Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione.

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi previsti nel Piano, in particolare a:

- SRH01 "Servizi di consulenza aziendale", con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale.
- SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali. Tutti gli impegni possono essere associati a corsi di formazione e/o aggiornamento per gli operatori a contatto con gli animali la cui partecipazione può essere finanziata attraverso l'intervento SRH03.

La demarcazione con **Eco Shema 1 - livello 1** è assicurata dal fatto che si utilizzano sezioni diverse del sistema Classyfarm.

La demarcazione con **Eco Shema 1 - livello 2** è assicurata dal fatto che bufalini e ovicapri non sono ammessi, l'intervento SRA30 per i bovini da carne e da latte, invece, non è compatibile con l'ES1-liv2

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C03	Per l'accesso all'intervento sono necessarie almeno 10 UBA

Principi di selezione:

La Adg stabilisce quali principi di selezione quelli riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale, ed in particolare al Numero di UBA aziendali (Codice PSC2)

Modalità di pagamento:

Il pagamento viene effettuato in base al miglioramento del punteggio Classyfarm.

L'impegno di adesione all'intervento ha durata annuale.

Nel corso della programmazione 2023-2027 la prima volta che l'allevatore presenta domanda di sostegno/pagamento per poter accedere ai benefici deve assicurare, rispetto al valore di preadesione ai previsti impegni, un aumento del punteggio determinato attraverso il sistema di valutazione Classyfarm che sia almeno pari ai valori per fasce indicati nel prospetto di seguito riportato.

PUNTEGGIO PER FASCE	QUESITI O ITEM COGENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE	AUMENTO MINIMO	NON CONFORMITA'
> 60 e < 70	nessuna	5	assenti
> 70 e < 80	nessuna	4	assenti
> 80 e < 90	nessuna	3	assenti
> 90 e < 98	nessuna	2	assenti
> 98	nessuna	Raggiungimento del valore 100	assenti

La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti è accertata anche attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l'assenza di non conformità e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale e solo all'esito positivo di tali accertamenti l'allevatore è ammesso ai previsti benefici. L'allevatore può presentare nel corso della programmazione 2023-2027 ulteriori domande di sostegno/pagamento per annualità successive alla prima, anche non consecutive. In tal caso la domanda risulta ammissibile solo se il punteggio determinato in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato è almeno uguale al punteggio minimo previsto per beneficiare dei pagamenti per la prima annualità liquidata.

La verifica della persistenza degli obiettivi previsti è accertata anche per le annualità successive alla prima attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale e solo all'esito positivo di questi ultimi l'allevatore è ammesso ai previsti benefici.

L'impegno per ognuna delle annualità successive alla prima è quello di assicurare la persistenza del punteggio e, quindi, quel livello di benessere degli animali che ha determinato il pagamento per la prima annualità.

- Il limite massimo del premio è 40.000 €/azienda

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
SMR09	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4
SMR11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

- D.Lgs. 146/2001
- D.Lgs 126/2011

Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

D.Lgs. 146/2001, D.Lgs 122/2011, D.Lgs 126/2011 recepiscono la normativa comunitaria dei CGO pertinenti

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla UBA effettivamente sottoposte ad impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le specie animali*

euro/UBA/anno					
Bovini da carne	Bovini da latte	Bufalini da carne	Bufalini da latte	Ovini	Caprini
270,32	294,39	95,54	240,89	257,30	216,82

*importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP

Per l'annualità 2023 possono sussistere delle sovrapposizioni di impegno con la tipologia d'intervento 14.1 del PSR Campania 2014-2022. A tal fine sono in corso, congiuntamente alle competenti Autorità nazionali, i necessari approfondimenti che, laddove dovessero far emergere elementi concreti di sovracompensazione di benefici per il periodo 1° gennaio - 14 maggio 2023, si provvederà anche alla quantificazione e riduzione del premio per la campagna 2023.

Intervento/Ecoschema	SRA30
SRA14	Compatibile senza sovrapposizione di impegni
ECO1 LIV1	Compatibile senza sovrapposizione di impegni in quanto ClassyFarm utilizza una diversa sezione del sistema rispetto alla farmacosorveglianza

	che, invece, è la base dell'ES1-liv1
ECO1 LIV2	Non compatibile per sovrapposizione di impegni. Il doppio finanziamento può essere evitato solo con l'opzione per uno solo dei 2 regimi di aiuto da parte dell'allevatore

1.43 SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna

Codice intervento (SM)	SRB01
Nome intervento	sostegno zone con svantaggi naturali montagna
Tipo di intervento	ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
Indicatore comune di output	O.12. Numero di ettari che beneficiano di un sostegno per le superfici caratterizzate da vincoli specifici o naturali, inclusa una ripartizione per tipo di superficie
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No
Spesa pubblica	147.629.080,85 €
FEASR	74.552.685,83 €
Azioni previste	Non sono previste azioni
Durata del contratto	annuale

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013 ⁹

⁹ http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/aree-soggette-a-vincoli-naturali.pdf

La pagina da dove è scaricabile è la sezione "documentazione ufficiale del PSR": http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

R.4 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità

R.7 Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in zona montana.

Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane (Esigenza 1.11)

L'indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell'agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.

Il sostegno ha una durata annuale, riferita all'anno solare.

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità.

- La misura è compatibile con tutte le ACA attivate dalla Regione Campania

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

- Nell'ambito dell'intervento non sono previsti criteri di selezione.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
CR01	Agricoltore in attività come definito alla sezione 4.1.4 del PSP

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
CR02	sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013
CR03	Ulteriori criteri di ammissibilità: • Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni. Sulle superfici sulle quali è svolta esclusivamente l'attività di pascolo, il carico minimo di UBA/ha deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni. • Detenere un valido titolo di possesso per la SAU oggetto di indennità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Se necessario, è consentito il rinnovo del titolo, senza soluzione di continuità; • Non sono ammesse a pagamento le superfici detenute in comodato

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
OB01	I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115.
OB02	beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall'anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Non Pertinente

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

In caso di risorse complessive non sufficienti ad erogare l'indennità massima ad ettaro, viene effettuata una ripartizione proporzionale tra i soggetti ammissibili.

euro/ettaro/
250

Degressività

A tali importi si applica il criterio della degressività individuato in base all'estensione delle superfici sotto impegno, secondo le seguenti percentuali

	SUPERFICIE (ha)				
	Fino a 9,99 ha	Da 10 a 49,99 ha	Da 50 a 99,99 ha	Da 100 a 199,99 ha	Oltre 200 ha
IMPORTO del pagamento (%)	100% del premio	75% del premio	50 % del premio	25% del premio	0% del premio

Nel caso di aziende le cui superfici richieste a premio ricadano in diverse tipologie di svantaggio, la degressività per ampiezza aziendale è applicata considerando prima le superfici in zone montane, poi quelle in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ed infine le altre zone soggette a vincoli specifici.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100,00 €

1.44 SRB02 - sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

Codice intervento (SM)	SRB02
Nome intervento	sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
Tipo di intervento	ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
Indicatore comune di output	O.12. Numero di ettari che beneficiano di un sostegno per le superfici caratterizzate da vincoli specifici o naturali, inclusa una ripartizione per tipo di superficie
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No
Spesa pubblica	28.784.197,73 €
FEASR	14.536.019,85 €
Azioni previste	Non sono previste azioni
Durata del contratto	annuale

Ambito di applicazione territoriale

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane designate ai sensi dell'art. 32 (1) (b) del Reg. (UE) n.1305/2013 come identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021. ¹⁰

¹⁰<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568>
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18178>

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

4 Indicatore o indicatori di risultato

R.4 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità

R.7 Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro SAU che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali.

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento, nel caso specifico delle zone con altri svantaggi naturali significativi diverse dalle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

- Nell'ambito dell'intervento non sono previsti criteri di selezione.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
CR01	Agricoltore in attività come definito alla sezione 4.1.4 del PSP

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
CR02	sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013;
CR03	Ulteriori criteri di ammissibilità: • Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni. Sulle superfici sulle quali è svolta esclusivamente l'attività di pascolo, il carico minimo di UBA/ha deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni. • Detenere un valido titolo di possesso per la SAU oggetto di indennità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Se necessario, è consentito il rinnovo del titolo, senza soluzione di continuità; • Non sono ammesse a pagamento le superfici detenute in comodato

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
OB01	I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115.
OB02	beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall'anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Non Pertinente

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

In caso di risorse complessive non sufficienti ad erogare l'indennità massima ad ettaro, viene effettuata una ripartizione proporzionale tra i soggetti ammissibili.

euro/ettaro
139

Degressività

A tali importi si applica il criterio della degressività individuato in base all'estensione delle superfici sotto impegno, secondo le seguenti percentuali

SUPERFICIE (ha)				
Fino a 9,99 ha	Da 10 a 49,99 ha	Da 50 a 99,99 ha	Da 100 a 199,99 ha	Oltre 200 ha
100% del premio	75% del premio	50 % del premio	25% del premio	0% del premio

Nel caso di aziende le cui superfici richieste a premio ricadano in diverse tipologie di svantaggio, la degressività per ampiezza aziendale è applicata considerando prima le superfici in zone montane, poi quelle in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ed infine le altre zone soggette a vincoli specifici.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100,00€.

1.45 SRB03 - sostegno zone con vincoli specifici

Codice intervento (SM)	SRB03
Nome intervento	sostegno zone con vincoli specifici
Tipo di intervento	ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
Indicatore comune di output	O.12. Numero di ettari che beneficiano di un sostegno per le superfici caratterizzate da vincoli specifici o naturali, inclusa una ripartizione per tipo di superficie
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No
Spesa pubblica	3.169.518,35 €
FEASR	1.600.606,77 €
Azioni previste	Non sono previste azioni
Durata del contratto	annuale

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Aree soggette a vincoli specifici designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n.1305/2013. ¹¹

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

¹¹ http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/aree-soggette-a-vincoli-naturali.pdf

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

R.4 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità

R.7 Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in altre zone soggette a vincoli specifici. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro SAU, al fine di compensare gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli specifici.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola, compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone soggette a vincoli specifici (Esigenza 1.11) secondo le specificità regionali.

L'indennità interessa le altre zone soggette a vincoli specifici definite ai sensi del punto 1, lett.c del Reg. UE n.1305/2013, dove va tutelata la presenza dell'agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici (Esigenza 2.9).

Il sostegno ha una durata annuale, riferito all'anno solare.

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento, nel caso specifico delle zone soggette a vincoli specifici, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

Nell'ambito dell'intervento non sono previsti criteri di selezione.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
CR01	Agricoltore in attività come definito alla sezione 4.1.4 del PSP

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
CR02	sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli specifici designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n.1305/2013;
CR03	Ulteriori criteri di ammissibilità: • Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni. Sulle superfici sulle quali è svolta esclusivamente l'attività di pascolo, il carico minimo di UBA/ha deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni. • Detenere un valido titolo di possesso per la SAU oggetto di indennità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Se necessario, è consentito il rinnovo del titolo, senza soluzione di continuità; • Non sono ammesse a pagamento le superfici detenute in comodato

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
OB01	I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115.
OB02	beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall'anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Non Pertinente

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

In caso di risorse complessive non sufficienti ad erogare l'indennità massima ad ettaro, viene effettuata una ripartizione proporzionale tra i soggetti ammissibili.

euro/ettaro/
123

Degressività

A tali importi si applica il criterio della degressività individuato in base all'estensione delle superfici sotto impegno, secondo le seguenti percentuali

	SUPERFICIE (ha)			
	da 1 a 9,99 ha	Da 10 ha a 19,99 ha	da 20 ha a 29,99 ha	oltre 30 ha
IMPORTO del pagamento (%)	100% del premio	70% del premio	50 % del premio	0% del premio

Nel caso di aziende le cui superfici richieste a premio ricadano in diverse tipologie di svantaggio, la degressività per ampiezza aziendale è applicata considerando prima le superfici in zone montane, poi quelle in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ed infine, le altre zone soggette a vincoli specifici.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.